

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1960

(31^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

Disegni di legge:

« Proroga del termine per indire i concorsi per le promozioni a magistrati di Corte d'appello e di Corte di cassazione » (807) (D'iniziativa dei senatori Terracini ed altri) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 458, 459, 460, 461
AZARA, relatore	458
MASSARI	460
MONNI	460, 461
ROMANO	459
SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	458, 459
TESSITORI	459

« Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi » (1029) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	461, 477, 478, 496, 500, 501, 507, 511
AZARA	499, 506
CAPALOZZA	496
CAROLI	495
CEMMI	494, 495
CORNAGGIA MEDICI	495, 511
GRAMEGNA	477, 478, 495, 498, 511
JODICE	500

MASSARI	Pag. 499
MONNI	498, 500
PELIZZO	495, 499
PICCHIOTTI	461, 494, 505, 506
RICCIO	500, 511
ROMANO, relatore	490, 500, 507
SAND	494
SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	461, 477, 478, 491, 494, 496, 497, 500, 507
TERRACINI	496, 498
TESSITORI	496, 497

La seduta è aperta alle ore 10:

Sono presenti i senatori: Azara, Berlingieri, Capalozza, Caroli, Cemmi, Chiola, Cornaggia Medici, Gramegna, Jodice, Leone, Magliano, Massari, Monni, Papalia, Pelizzo, Picchiotti, Riccio, Romano Antonio, Sand, Terracini e Tessitori.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Spallino.

PELIZZO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)31^a SEDUTA (13 luglio 1960)

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri: « Proroga del termine per indire i concorsi per le promozioni a magistrati di Corte d'appello e di Corte di cassazione » (807)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri: « Proroga del termine per indire i concorsi per le promozioni a magistrati di Corte d'appello e di Corte di cassazione ».

Come la Commissione certamente ricorda, in una precedente seduta, dopo la relazione sfavorevole al disegno di legge svolta dal collega Azara il quale, coerentemente con quanto ha sempre sostenuto, è contrario ad ogni disposizione tendente a sospendere i concorsi previsti dalla legge, e dopo un'ampia discussione, il senatore Terracini propose che il termine del 31 luglio 1960, richiesto dal disegno di legge, fosse portato al 31 dicembre 1960. E ciò perchè il provvedimento era stato presentato nel novembre del 1959, allorchè il termine del 31 luglio sembrava sufficiente, mentre oggi è chiaro che esso è ormai troppo vicino e non darebbe al Parlamento la possibilità di approvare la nuova legge regolatrice dei concorsi.

Il Sottosegretario Spallino si riservò di far conoscere il pensiero del Governo sulla nuova proposta del senatore Terracini; lo prego pertanto di voler riferire alla Commissione su questo punto.

S P A L L I N O, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sciogliendo le riserve da me espresse nella precedente seduta, tenutasi il 6 luglio scorso, aderisco all'emendamento proposto dal senatore Terracini tendente a prorogare il termine previsto nel disegno di legge al 31 dicembre 1960.

Ho il dovere di dare la motivazione dell'adesione del Governo. La Commissione sa che i senatori Terracini, Ottolenghi, Palermo, Picchiotti, Cerabona, Lami Starnuti, Sansone e Gramegna il 20 novembre 1959 presentarono al Senato il disegno di legge per la

proroga del termine per indire i concorsi per le promozioni a magistrati di Corte d'appello e di Corte di cassazione, proponendo quale nuovo termine il 31 luglio 1960.

Poco dopo il ministro Gonella presentava alla Camera un disegno di legge analogo: anche questo proponeva di prorogare sino al 31 luglio 1960 il termine per l'emanazione del provvedimento col quale avrebbero dovuto essere indetti i concorsi per le promozioni in questione. Si riteneva allora che la proroga sarebbe stata approvata facilmente, ma non si poteva prevedere che il Governo avrebbe attraversato una crisi per la soluzione della quale occorsero ben due mesi.

Si ebbe quindi una stasi nei lavori delle Commissioni, e ci si è così avvicinati al termine proposto sia dal disegno di legge Terracini che da quello governativo.

Nel frattempo della questione si è occupato, in armonia alle vigenti disposizioni di legge, il Consiglio superiore della magistratura, il quale ha espresso recentemente un parere nel quale ha posto in rilievo la convenienza di prorogare sino al 31 dicembre 1960 il termine per la emanazione del provvedimento relativo ai concorsi.

Tenuto conto del fatto che siamo ormai alla metà del mese di luglio (ed è chiaro che per varare lo strumento legislativo che dovrebbe rivedere l'ordinamento giudiziario occorreranno alcuni mesi) il rappresentante del Governo, come ripeto, aderisce all'emendamento proposto dal senatore Terracini, e propone a sua volta, quale testo definitivo del disegno di legge in esame, il seguente articolo unico, che è stato già accettato dal senatore Terracini, in questo momento assente:

« Il termine fissato dall'articolo 3 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, per l'emanazione del provvedimento col quale sono indetti i concorsi per titoli per le promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione per l'anno 1960 è prorogato fino al 31 dicembre 1960 ».

A Z A R A, *relatore*. Non ripeterò quanto ho detto nella mia relazione.

Debbo solo confermare che voterò contro questo disegno di legge, e che votando con-

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)

31ª SEDUTA (13 luglio 1960)

tro intendo compiere un dovere anzitutto verso la mia coscienza, e poi verso la magistratura, che deve essere liberata dalla paura così come è stata liberata dal bisogno: quella magistratura per la quale questo disegno di legge rappresenta una specie, mi si perdoni la parola, di arbitrio legislativo, poichè impedisce la normale applicazione di una legge tuttora in vigore prima che una nuova legge imponga diverse disposizioni, con conseguenti sperequazioni *ex lege* favorevoli per alcuni e dannose per altri magistrati.

Fra i magistrati, infatti, serpeggia il malcontento soprattutto perchè, aumentando ora il numero dei posti vacanti, tali posti non possono essere coperti senza una nuova legge, con intralcio evidente per il normale avvicendamento del personale e con danno sostanziale per la giustizia.

Col mio voto contrario desidero almeno liberare la mia coscienza da ogni responsabilità personale.

R O M A N O . Io aderisco pienamente a quanto ha detto il collega Azara, anche perchè mi sono pervenute numerose lagnanze da parte di magistrati, preoccupati per le conseguenze dell'approvazione di questo disegno di legge.

Siamo di fronte a degli interessi contrastanti. Vi sono alcuni magistrati che, avendo maturato la loro anzianità, fanno affidamento sull'applicazione della legge vigente per poter partecipare al concorso e si vedono sbarrata la strada; altri che, pur non avendo maturato l'anzianità, la matureranno entro breve tempo e verranno a trovarsi nella medesima condizione.

Esiste quindi una legittima aspettativa che verrà infranta con questo provvedimento.

Se effettivamente vi sono dei posti vacanti, non vi è motivo di aspettare il prossimo mese di dicembre per coprirli; è meglio coprirli ora con i magistrati che hanno maturato l'anzianità necessaria e che, come ripeto, hanno fatto affidamento sul concorso.

Aspettando la fine dell'anno, e facendo così un concorso unico, mi sembra che si voglia favorire alcuni e danneggiare altri. Di fronte a questa situazione, io sono per il rispetto degli interessi di tutti e pertanto dichiaro che voterò contro il disegno di legge.

T E S S I T O R I . Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questo disegno di legge, e chiarisco subito il significato della mia astensione.

Mi sembra che la Commissione e il Governo, in particolare, seguano una linea di condotta lievemente contraddittoria con quella tenuta in precedenza. Ricordo infatti che, quando presentai un disegno di legge perchè fosse data la possibilità di ricoprire i posti che si fossero resi vacanti nella magistratura durante l'anno 1960, il Governo e la Commissione unanimemente lo respinsero. Ora, approvando questo disegno di legge, si viene evidentemente a ferire, sotto altra forma, il principio che fu alla base di quel voto contrario al mio disegno di legge.

È pertanto un motivo di carattere sostanziale quello che mi induce non già a votare contro questo provvedimento, poichè sarei in contraddizione con ciò che in passato io stesso proposi, ma a dichiarare che mi asterrò, ripeto, dal dare il mio voto.

P R E S I D E N T E . Desidero ricordare ai colleghi due fatti.

Anzitutto la Commissione già approvò, lo scorso anno, un disegno di legge analogo a questo, col quale il termine in questione fu prorogato al 15 aprile 1959; devo dire però che anche in tale occasione si ebbe il voto contrario del senatore Azara, il quale ha mantenuto nella sua linea di condotta una coerenza pienamente in carattere con la sua intemerata coscienza.

In secondo luogo faccio notare che con questo provvedimento non si intende favorire o danneggiare alcuno, tanto è vero che esso ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura, che è l'organo di tutela dell'autonomia dell'ordine giudiziario.

S P A L L I N O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Io rendo omaggio alla costante linea di condotta del senatore Azara il quale, con ammirevole coerenza, si è sempre dichiarato contrario, anche nelle passate legislature, a provvedimenti di questo genere.

Devo dire al senatore Romano che il Governo non intende favorire l'una o l'altra

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)31^a SEDUTA (13 luglio 1960)

categoria di magistrati. Il Governo si trova oggi di fronte al parere del Consiglio superiore della magistratura: esso non è vincolato, è vero. È chiaro, però, che, nella situazione in cui ci troviamo oggi, il 13 luglio 1960, di fronte al fatto cioè che non si è ancora sistemato adeguatamente il materiale relativo all'ordinamento giudiziario al fine di produrre un nuovo adeguato strumento legislativo, il Governo non può non tenerne conto.

Inoltre, il Governo ha presentato all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge tendente ad aumentare gli organici della Magistratura; pertanto le preoccupazioni del senatore Romano non hanno motivo di essere. Poichè con quel provvedimento si renderà giustizia a tutti i magistrati, l'approvazione di questo disegno di legge non nuocerà ad alcun magistrato che sia in possesso di una legittima aspettativa.

M O N N I . Io sono preoccupato per quanto ha dichiarato il senatore Azara, il quale ha esaminato ripetutamente ed attentamente questo disegno di legge.

Vi è un argomento che sempre fa breccia nella mia attenzione, quello che si riferisce alla violazione di norme vigenti. Il senatore Azara ha affermato che con questo disegno di legge ci si rifiuta di applicare una norma in vigore; perciò il Consiglio superiore della magistratura pretende, in sostanza, che il Parlamento compia una azione illegale.

Se così è, e non ho motivo alcuno di dubitare di ciò che afferma il senatore Azara il quale è troppo esperto in questa materia, io non mi sento assolutamente di approvare questo disegno di legge; perchè se c'è una cosa che dobbiamo in qualunque momento evitare è che una nostra decisione possa essere contraria alle leggi.

Pur tenendo il massimo conto delle dichiarazioni del Sottosegretario Spallino, il quale praticamente ha detto che se, per l'applicazione di questa proroga, si verificasse qualche ingiustizia, a tale ingiustizia sarà posto rimedio con la riforma dell'organico che è già stata proposta e si discuterà rapidamente alla Camera, io non posso non rilevare che tutto ciò non impedisce, anzi conferma, il fatto che si commette un'ingiustizia. Ora, noi

dobbiamo evitare proprio questo, non dobbiamo dire che commettiamo una ingiustizia oggi ma ci proponiamo domani di rimediare, poichè in questa stessa ammissione si cela un modo di pensare che non deve essere nel nostro spirito di legislatori.

Io non tengo conto di interessi di alcuna parte, e non aggiungo altro poichè mi pare che l'argomento che ho portato abbia di per se stesso molto valore. Dichiaro perciò alla Commissione che voterò contro il disegno di legge.

M A S S A R I . Il senatore Azara ha espresso il proprio avviso contrario a questo disegno di legge, dando di ciò una larga motivazione, ed altrettanto ha fatto il senatore Romano. Ambedue sono, o sono stati, eletti magistrati, e sono i più qualificati ad esprimere un giudizio imparziale sulla questione in esame.

Ho poi sentito le cose gravi dette dal senatore Tessitori e dal senatore Monni, e ritengo che essi, prima di esprimere la loro opinione, abbiano profondamente riflettuto e siano pienamente convinti di ciò che hanno detto.

Aggiungo che a me poco interessa il parere del Consiglio superiore della magistratura, dal momento che non è vincolante.

In considerazione di tutti questi elementi, non posso che aderire al voto contrario espresso dal senatore Azara e da altri colleghi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge nel testo presentato dal Sottosegretario di Stato Spallino ed accettato dal senatore Terracini, del quale dò nuovamente lettura:

Articolo unico.

Il termine fissato dall'articolo 3 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, per l'emana-
zione del provvedimento con il quale sono indetti i concorsi per titoli per le promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistra-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)31^a SEDUTA (13 luglio 1960)

to di Corte di cassazione per l'anno 1960 è prorogato fino al 31 dicembre 1960.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

M O N N I . Chiedo che si dia atto del numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e degli astenuti.

P R E S I D E N T E . Non posso consentire una discussione sull'esito della votazione; se il senatore Monni voleva che risultasse dagli atti ufficiali il numero dei voti favorevoli e contrari e degli astenuti, doveva chiedere in tempo utile la votazione per appello nominale o a scrutinio segreto.

Comunque, le eventuali osservazioni potranno essere fatte in occasione della lettura del processo verbale di questa seduta che avrà luogo all'inizio della seduta prossima.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi » (1029) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Durante la precedente seduta, nell'esame e votazione degli articoli siamo giunti all'articolo 46, che è stato approvato con modificazioni.

P I C C H I O T T I . Desidererei sapere come è stato modificato questo articolo, dato che, purtroppo, alla scorsa seduta non ho potuto essere presente e ritengo che quella decisione possa influire sulle nostre successive decisioni.

S P A L L I N O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dall'articolo 46, che riguarda lo scrutinio per merito compa-

rativo per la promozione a cancellerie capo di Corte d'appello o segretario capo di Procura generale, è stato tolto il « colloquio » come elemento di giudizio per la formazione della graduatoria dei promovibili.

P I C C H I O T T I . Ringrazio.

P R E S I D E N T E . Possiamo ora procedere nell'esame e votazione dei successivi articoli.

Art. 47.

(Promozione a cancelliere capo della corte suprema di cassazione o a segretario capo della procura generale presso la corte suprema di cassazione).

La promozione a cancelliere capo della corte suprema di cassazione o a segretario capo della procura generale presso la stessa corte è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore ed abbiano esercitato nella medesima qualifica funzioni direttive o ispettive per almeno tre anni.

(È approvato).

Art. 48.

(Concorsi e scrutini, decreti e graduatorie - Pubblicazione e termine per le impugnative).

I decreti del Ministro di grazia e giustizia che bandiscono concorsi per esami e indicano scrutini, nonchè quelli che stabiliscono il diario delle prove scritte e quelli di approvazione delle graduatorie sono pubblicati sul *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia.

Per le comunicazioni e la decorrenza dei termini delle eventuali impugnative si applicano le disposizioni che regolano la carriera degli impiegati civili dello Stato.

(È approvato).

TITOLO III.

**CONCORSO, PERIODO DI PROVA
E SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA
DEL PERSONALE DI DATTELOGRAFIA**

CAPO I.

CONCORSI E PERIODO DI PROVA

Art. 49.

(Concorsi di ammissione).

Il personale di dattilografia è assunto mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, muniti di diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

L'esame di concorso ha luogo in Roma.

(È approvato).

Art. 50.

(Commissione giudicatrice).

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Ministro di grazia e giustizia ed è composta:

- a) dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
- b) da un magistrato di tribunale;
- c) da un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale o a segretario capo di procura;
- d) da due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica.

Sono nominati dal Ministro di grazia e giustizia componenti supplenti un magistrato di categoria uguale a quella del direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie, un magistrato di tribunale, un funzionario di cancelleria con qualifica non

inferiore a cancelliere capo di tribunale o segretario capo di procura e due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti di istruzione tecnica.

La Commissione è presieduta dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il magistrato supplente di uguale categoria.

Gli altri componenti della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti con i supplenti della medesima categoria.

Le funzioni di segretario sono esercitate da uno o più funzionari di cancelleria in servizio al Ministero.

(È approvato).

Art. 51.

(Svolgimento delle prove).

L'esame di concorso comprende:

- a) una prova scritta;
- b) una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni che saranno loro affidate.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore, possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Nel saggio non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la Commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Per l'espletamento del saggio è utilizzato un brano, prescelto di volta in volta, prima dell'inizio delle operazioni di esame, dalla

Commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica: una copia dattiloscritta del brano prescelto è distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Il brano deve essere, di volta in volta, diverso e della stessa lunghezza.

Sono applicabili alla prova pratica di dattilografia le disposizioni che regolano la carriera degli impiegati civili dello Stato.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

(È approvato).

Art. 52.

(Punteggio).

La Commissione giudicatrice dispone di venti punti per ciascuna prova.

Non è ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova scritta.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova pratica.

I concorrenti idonei sono collocati in graduatoria secondo il totale dei voti riportati da ciascuno, osservate le disposizioni generali in vigore sulle preferenze a parità di merito.

(È approvato).

CAPO II.

SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA

Art. 53.

(Prove scritte — Più sedi — Commissioni di vigilanza).

Qualora il numero dei candidati sia rilevante, il Ministro di grazia e giustizia può stabilire con decreto che la prova scritta ab-

bia luogo presso determinate sedi di corte di appello, raggruppando più distretti specificatamente indicati.

In tal caso, la vigilanza presso le singole corti di appello è affidata ad appositi Comitati, costituiti ciascuno da due magistrati di tribunale, da un cancelliere capo di tribunale e da un segretario capo di procura della Repubblica, nominati d'intesa dal presidente e dal procuratore generale della corte, nonché da un magistrato di appello addetto al Ministero, che la presiede e riferisce al Ministro.

In caso di impedimento il magistrato designato dal Ministro è sostituito dal magistrato più anziano tra i due designati dai capi della corte.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono esercitate da un funzionario di cancelleria designato dal presidente della corte.

(È approvato).

Art. 54.

(Rinvio).

Valgono per il personale di dattilografia, in quanto applicabili, le disposizioni dettate per il personale delle cancellerie e segreterie negli articoli 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 28 del presente ordinamento.

(È approvato).

Art. 55.

(Inquadramento).

I dattilografi sono iscritti nel ruolo di anzianità del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia in quattro quadri di classificazione corrispondenti agli stipendi indicati nella tabella B annessa al presente ordinamento.

I dattilografi in prova sono iscritti nel quadro corrispondente allo stipendio iniziale, nell'ordine cronologico dei decreti di nomina, ed osservato altresì l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione.

I dattilografi provvisti di stipendi successivi all'iniziale sono iscritti nei relativi

quadri di classificazione secondo la data di decorrenza degli stipendi medesimi.

Nei decreti collettivi, i dattilografi sono iscritti nell'ordine in cui essi erano collocati nel precedente quadro di classificazione.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti il trattamento economico, anche accessorio, dei dipendenti dello Stato, ai dattilografi sono attribuiti, in relazione allo stipendio di cui sono provvisti secondo la tabella indicata nel primo comma ed esclusivamente agli effetti particolari previsti dalle disposizioni medesime, i coefficienti stabiliti in detta tabella.

(È approvato).

Art. 56.

(Attribuzione degli stipendi successivi).

Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella tabella B annessa alla presente legge si computano dalla data di assegnazione dello stipendio precedente.

Ciascuno degli stipendi anzidetti è suscettibile di aumenti periodici, a norma dell'articolo 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Gli stipendi successivi a quello iniziale, previsti nella tabella indicata nel primo comma, sono attribuiti con decreto ministeriale, previo parere della competente Commissione di vigilanza o del Consiglio di amministrazione per i dattilografi addetti al Ministero. Il provvedimento difforme dal parere deve essere motivato.

Quando è dato parere o emesso provvedimento contrario alla attribuzione dello stipendio, il riesame della posizione del dattilografo può aver luogo, anche di ufficio, dopo almeno un anno dal parere della Commissione di vigilanza o del Consiglio di amministrazione. In tal caso il nuovo stipendio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di attribuzione.

(È approvato).

TITOLO IV.

ORGANI COLLEGIALI

CAPO I.

ORGANI CENTRALI

Art. 57.

(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione).

Il Consiglio di amministrazione costituito presso il Ministero di grazia e giustizia esercita nei confronti dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e del personale di dattilografia le attribuzioni ad esso demandate dal presente ordinamento.

(È approvato).

Art. 58.

(Commissione di disciplina).

La Commissione di disciplina costituita presso il Ministero di grazia e giustizia esercita nei confronti dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e del personale di dattilografia le attribuzioni ad essa demandate dal presente ordinamento.

(È approvato).

Art. 59.

(Ricusazione del giudice disciplinare).

Il componente della Commissione di disciplina può essere ricusato:

a) se ha interesse personale nel procedimento o se l'impiegato giudicabile è debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;

b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;

c) se vi è inimicizia grave tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti e l'impiegato sottoposto a procedimento;

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)

31ª SEDUTA (13 luglio 1960)

d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;

e) se è parente fino al secondo grado od affine in primo grado del magistrato istruttore o del funzionario assistente.

La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata al presidente della Commissione prima dell'adunanza, o inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.

Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente, sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente questi trasmette al Ministro la dichiarazione con le proprie controdeduzioni. Il Ministro decide definitivamente.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione.

Il presidente e il membro della Commissione ricusabili a norma del primo comma hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta istanza di ricusazione.

I vizi della composizione della Commissione di disciplina possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare, anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.

(È approvato).

Art. 60.

(Commissione centrale di scrutinio).

La Commissione centrale di scrutinio è nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia ed è composta:

a) da un presidente di sezione della corte suprema di cassazione, presidente;

b) dall'avvocato generale titolare presso la corte suprema di cassazione;

c) dal direttore generale del personale;

d) da un magistrato di cassazione con sede di servizio in Roma;

e) dal cancelliere capo della corte suprema di cassazione.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti dei componenti di cui alle precedenti

lettere *a)*, *b)* e *d)* scegliendoli tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni dei titolari, con sede di servizio in Roma.

Il capo del personale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci.

Il cancelliere capo della corte suprema di cassazione, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal segretario capo della procura generale.

Esercitano le funzioni di segretario due o più magistrati di tribunale addetti all'ufficio personale del Ministero.

I componenti di cui alle lettere *a)* e *d)* durano in carica due anni.

Qualora si ravvisi necessario, per il tempestivo espletamento delle operazioni di scrutinio, il presidente della Commissione può formare, con il concorso dei componenti supplenti, due Sottocommissioni di cinque membri ciascuna affidando la presidenza di una di esse al presidente supplente. In tal caso ogni Sottocommissione espletterà le operazioni di scrutinio per il conferimento delle promozioni a determinate qualifiche.

Quando si deve procedere allo scrutinio per il conferimento delle promozioni a cancelliere capo della corte suprema di cassazione o a segretario capo della procura generale presso la stessa corte, la Commissione è costituita dai componenti di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e dal magistrato di cassazione componente supplente.

Ai componenti la Commissione centrale di scrutinio, anche se membri di diritto, e ai segretari sono dovuti i compensi di cui al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5.

(È approvato).

CAPO II.

ORGANI PERIFERICI

Art. 61.

(Commissione di vigilanza).

Presso la corte suprema di cassazione è costituita la Commissione di vigilanza composta dal primo presidente, dal procuratore generale e dal cancelliere capo.

Il primo presidente e il procuratore generale, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti da chi ne fa le veci.

Il cancelliere capo, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal segretario capo della procura generale.

Quando la Commissione di vigilanza deve provvedere su affari che comunque interessano il cancelliere capo della corte o il segretario capo della procura generale, in luogo di questi ultimi, partecipa alle riunioni il magistrato più anziano della corte appartenente alla categoria più elevata.

Il primo presidente, sentito il procuratore generale, nomina quale segretario un funzionario di cancelleria della carriera direttiva. Detto funzionario dura in carica due anni e non può essere nuovamente nominato prima che siano decorsi quattro anni.

Presso ogni corte di appello è costituita una Commissione di vigilanza composta dal presidente, dal procuratore generale e dal cancelliere capo.

Il presidente della corte e il procuratore generale, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne fa le veci. Il cancelliere capo, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal segretario capo della procura generale.

Alle Commissioni di vigilanza distrettuali si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo.

(È approvato).

Art. 62.

(Commissioni di disciplina).

Presso la corte suprema di cassazione è costituita la Commissione di disciplina composta dal primo presidente, da un presidente di sezione e dal cancelliere capo della corte.

In caso di assenza o di impedimento, il primo presidente e il cancelliere capo sono sostituiti da chi ne fa le veci.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di cancelleria della carriera direttiva nominato con decreto del primo presidente. Detto funzionario dura in carica due anni e non può essere nuovamente nominato prima che siano decorsi quattro anni.

Presso ogni corte di appello è costituita una Commissione di disciplina composta dal presidente, da un presidente di sezione e dal cancelliere capo della corte. In caso di assenza o impedimento, il presidente e il cancelliere capo sono sostituiti da chi ne fa le veci.

Alle Commissioni distrettuali di disciplina si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

La competenza della Commissione di disciplina si determina in base all'ufficio nel quale l'impiegato prestava servizio quando commise il fatto per cui si procede.

Per la ricusazione dei componenti delle commissioni di disciplina e l'astensione si applicano le disposizioni del precedente articolo 59.

(È approvato).

TITOLO V.

RAPPORTI INFORMATIVI E ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI

CAPO I.

RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI

Art. 63.

(Rapporto informativo e giudizio complessivo).

Per ogni funzionario delle carriere direttiva e di concetto e per ogni dattilografo deve essere redatto entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

A colui al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

(È approvato).

Art. 64.

(Rapporto informativo per i funzionari direttivi).

Per il funzionario della carriera direttiva il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura; qualità morali e di carattere; preparazione e capacità professionali; natura specifica delle attribuzioni; qualità delle prestazioni di servizio e rendimento; capacità organizzativa e attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilità; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori.

Nel rapporto stesso si deve, altresì, tener conto delle risultanze delle relazioni ispettive — purchè le manchevolezze e irregolarità rilevate siano state contestate all'interessato — dell'eventuale attività scientifica, nonchè di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalità del funzionario.

(È approvato).

Art. 65.

(Rapporto informativo per i funzionari di concetto).

Per il rapporto informativo del funzionario della carriera di concetto si tiene conto degli elementi di giudizio previsti nell'articolo precedente, in relazione alle diverse funzioni svolte e relative responsabilità.

(È approvato).

Art. 66.

(Rapporto informativo per il personale di dattilografia).

Per il dattilografo il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e di carattere; capacità professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori.

(È approvato).

Art. 67.

(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo e all'attribuzione del giudizio complessivo).

Il rapporto informativo di cui ai precedenti articoli è compilato:

a) per i capi delle cancellerie e segreterie, dal capo dell'ufficio giudiziario, che esprime anche il giudizio complessivo;

b) per gli altri funzionari direttivi e per quelli di concetto, dal capo della cancelleria o segreteria. Il giudizio complessivo è espresso dal capo dell'ufficio giudiziario.

c) per i dattilografi, dal capo della cancelleria o della segreteria. Il giudizio complessivo è espresso dal capo dell'ufficio giudiziario;

d) per i funzionari e i dattilografi addetti al Ministero di grazia e giustizia o fuori ruolo, dal direttore dell'ufficio ove prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale o dal capo del servizio;

e) per i funzionari destinati al servizio ispettivo, dall'ispettore generale, che esprime anche il giudizio complessivo.

(È approvato).

Art. 68.

(Impossibilità di compilazione del rapporto informativo).

Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo, il giudizio complessivo è formulato dalla Commissione centrale di scrutinio per i funzionari delle cancellerie e segreterie e dal Consiglio di amministrazione per i dattilografi.

Il rapporto è compilato valutando gli elementi in possesso dell'amministrazione.

(È approvato).

CAPO II.

GRAVAMI

Art. 69.

(Ricorso gerarchico).

Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo all'interessato che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, l'interessato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'interessato può ricorrere alla Commissione di vigilanza nei casi di cui alle lettere a), b) e c), dell'articolo 67 e al Consiglio di amministrazione negli altri casi, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso. La Commissione o il Consiglio di amministrazione, sentito l'organo che ha espresso il giudizio complessivo e l'ufficio del personale, formula il giudizio, che deve essere comunicato all'interessato. La deliberazione costituisce provvedimento definitivo.

(È approvato).

CAPO III.

DOCUMENTI - RUOLO DI ANZIANITA'

Art. 70.

(Fascicolo personale, stato matricolare e ruoli di anzianità).

Per ogni impiegato sono tenuti, presso l'ufficio del personale del Ministero di grazia e giustizia, un fascicolo personale e uno stato matricolare.

Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti che possono interessare la carriera. Questi devono essere registrati, numerati, e classificati senza discontinuità.

Nello stato matricolare devono essere indicati: i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo

Stato e ad altri Enti pubblici; i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera e al trattamento economico; i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le decisioni giurisdizionali sugli atti predetti.

Nello stato matricolare devono essere, inoltre, annotati tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni. Deve, altresì, essere indicato lo stato di famiglia con le relative variazioni, che l'impiegato ha l'obbligo di comunicare all'ufficio.

Il Ministero deve pubblicare a stampa, nel mese di marzo di ogni anno, i ruoli di anzianità dei propri dipendenti, secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nel *Bollettino ufficiale*.

Il ruolo di anzianità è diviso in quadri, secondo le carriere e le qualifiche previste dal presente ordinamento, ed indica, per ciascun impiegato, anche il numero di iscrizione nell'albo dei dipendenti civili dello Stato, ai sensi delle disposizioni che regolano la carriera degli impiegati civili dello Stato.

Nel termine di trenta giorni dalla ricezione da parte dei singoli uffici del *Bollettino ufficiale* nel quale è stato pubblicato l'avviso di cui al quinto comma del presente articolo gli impiegati possono ricorrere al Ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di ruolo o di anzianità.

(È approvato).

TITOLO VI.

ASSEGNAZIONE DELLE SEDI
APPLICAZIONI - COMANDI

CAPO I.

ASSEGNAZIONI DELLE SEDI

Art. 71.

(Norme per l'assegnazione delle sedi).

Ai fini dell'assegnazione della sede, in via di trasferimento, si osservano le norme seguenti.

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)

31ª SEDUTA (13 luglio 1960)

I posti che si rendono vacanti sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* del Ministero.

Possono aspirarvi coloro che, alla data di presentazione della domanda, hanno la qualifica corrispondente.

La domanda deve essere presentata entro il termine di giorni trenta dalla data del bollettino che pubblica la vacanza.

Trascorsi due mesi dalla data del bollettino di cui al comma precedente, si provvede alla assegnazione della sede secondo i criteri indicati nell'articolo seguente.

L'impiegato destinato, in via di tramutamento o di promozione, ad una sede da lui richiesta, non può ottenere il trasferimento ad altra sede prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio, tranne che per comprovati motivi di salute o per gravi ragioni di famiglia o di servizio. All'impiegato trasferito a domanda non compete alcuna indennità o assegno.

La domanda di trasferimento conserva validità per la durata di un biennio.

(È approvato).

Art. 72.

(Assegnazioni delle sedi).

Nel disporre l'assegnazione delle sedi, in seguito a nomine, promozioni o trasferimenti, si deve tener conto, oltre che delle esigenze di servizio, delle condizioni di famiglia e di salute, di eventuali necessità di studio dell'impiegato e dei figli, del servizio prestato in sedi disagiate, del merito, dell'anzianità di servizio e di sede e delle attitudini dimostrate in relazione al posto da assegnare.

I trasferimenti di sede possono essere disposti a domanda dell'interessato o per motivate esigenze di servizio, o quando risulti che la presenza dell'impiegato in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio.

Sui ricorsi proposti in materia di trasferimento decide il Consiglio di amministrazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data

del *Bollettino ufficiale* che pubblica la registrazione del decreto con il quale la sede è assegnata. La deliberazione costituisce provvedimento definitivo.

(È approvato).

CAPO II.

APPLICAZIONI

Art. 73.

(Applicazione).

Non sono consentite applicazioni di funzionari di cancelleria e segreteria e di dattilografi da uno ad altro ufficio giudiziario, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

(È approvato).

Art. 74.

(Applicazione temporanea - Indennità).

In caso di mancanza o impedimento temporanei di un funzionario di cancelleria o segreteria o di un dattilografo, il capo dell'ufficio giudiziario superiore in sede può, per urgenti necessità, disporre che ne faccia le veci un funzionario o dattilografo addetto ad altro ufficio giudiziario del luogo da lui dipendente.

In mancanza di cancelliere o segretario, il capo dell'ufficio dispone che ne assuma le funzioni un notaio esercente o il segretario o il vice segretario comunale.

Al notaio, al segretario o al vice segretario comunale, chiamati a sostituire i funzionari di cancelleria e segreteria, per ogni giornata di effettivo servizio è corrisposto un gettone di presenza di importo pari a quello stabilito per i gettoni spettanti ai segretari delle Commissioni operanti nelle Amministrazioni dello Stato. Alla liquidazione si provvede di ufficio.

(È approvato).

Art. 75.

(Applicazione continuata).

Il Ministro può disporre, per esigenze di servizio, applicazioni di funzionari delle carriere direttive e di concetto o di dattilografi in posti vacanti per i quali non sia possibile provvedere diversamente.

Tali applicazioni non possono avere durata superiore a sei mesi e possono essere prorogate una sola volta e per non più di altri sei mesi, salvo il caso di posti lasciati vacanti per aspettativa, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 88.

Il presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale, nei casi di particolare urgenza e per assicurare il funzionamento di un ufficio, può applicare un funzionario o un dattilografo ad altro ufficio del distretto per non più di tre mesi.

Il provvedimento è immediatamente comunicato al Ministro, che ha facoltà di revocarlo.

Per eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio il Ministro può applicare agli uffici giudiziari, anche in soprannumero, per non più di tre mesi, funzionari della carriera direttiva o di concetto.

(È approvato).

CAPO III.

COMANDI

Art. 76.

(Comandi).

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie possono essere comandati a prestare servizio presso altra Amministrazione statale o altro Ente pubblico.

Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'interessato e il Consiglio di amministrazione.

Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'Amministrazione o l'Ente pubblico presso cui detto personale va a prestare servizio. Per il personale comandato presso un Ente pubblico questo è altresì tenuto a versare all'Amministrazione della giustizia l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando e gli stipendi che l'Amministrazione della giustizia avrebbe dovuto corrispondere sono computati agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.

(È approvato).

TITOLO VII.

INCOMPATIBILITA'
E CUMULO DEGLI IMPIEGHI

CAPO I.

INCOMPATIBILITA'

Art. 77.

(Incompatibilità).

I funzionari delle carriere direttiva e di concetto e i dattilografi non possono esercitare il commercio, l'industria nè alcuna professione, o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

Tale divieto non si applica nei casi di società cooperative fra impiegati dello Stato.

I funzionari delle carriere direttiva e di concetto non possono esercitare le loro funzioni in uffici giudiziari davanti ai quali loro parenti od affini fino al secondo grado

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)31^a SEDUTA (13 luglio 1960)

esercitano abitualmente le professioni di avvocato, di procuratore o di patrocinatore legale.

(È approvato).

Art. 78.

(Limiti dell'incompatibilità).

I funzionari della carriera direttiva o di concetto e i dattilografi non possono assumere le funzioni di perito, di consulente tecnico o di arbitro senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

(È approvato).

Art. 79.

(Provvedimenti per i casi di incompatibilità).

L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli articoli 77 e 78 è diffidato dal Ministro o dal capo del personale a cessare dalla situazione d'incompatibilità.

La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida di cessare dalla situazione d'incompatibilità non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che la incompatibilità sia cessata, il dipendente decade dall'impiego.

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Art. 80.

(Denuncia dei casi di incompatibilità).

Il capo dell'ufficio deve denunciare al Ministro i casi di incompatibilità dei quali venga comunque a conoscenza.

Eguale obbligo ha il capo della cancelleria o segreteria nei riguardi del capo dell'ufficio giudiziario, per il personale dipendente.

(È approvato).

CAPO II.

CUMULO DEGLI IMPIEGHI

Art. 81.

(Divieto di cumulo di impieghi pubblici).

Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.

Il capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a riferire al Ministro, il quale ne dà notizia alla corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il personale dipendente.

Eguale obbligo ha il capo della cancelleria o segreteria verso il capo dell'ufficio giudiziario per il cumulo di impieghi riguardante il personale dipendente.

L'assunzione di altro impiego, nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva l'applicazione delle norme relative al trattamento di quiescenza.

(È approvato).

TITOLO VIII.

CONGEDI - ASPETTATIVE
DISPONIBILITA'

CAPO I.

CONGEDI

Art. 82.

(Congedo ordinario).

L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese, da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in più periodi.

Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio, e non è rinunciabile.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezio-

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)

31ª SEDUTA (13 luglio 1960)

nali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro l'anno successivo.

(È approvato).

Art. 83.

(Congedo straordinario).

Oltre il congedo ordinario possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari non eccedenti complessivamente la durata di due mesi nel corso dell'anno.

Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o espletare prove di esami o, trattandosi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità.

Il congedo straordinario è concesso dal Ministro, che ne stabilisce la durata, in base a rapporto del capo dell'ufficio.

(È approvato).

Art. 84.

(Congedo straordinario per richiamo alle armi).

L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzioni o per altre esigenze di carattere temporaneo è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.

Per i richiami alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

(È approvato).

Art. 85.

(Cumulo di congedi ordinari e straordinari).

L'impiegato che ha usufruito di congedi straordinari conserva il diritto a quello ordinario.

(È approvato).

Art. 86.

(Trattamento economico durante il congedo).

Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario spettano all'impiegato tutti gli assegni, escluse le indennità e i compensi per i servizi e le funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni sono ridotti di un quinto.

All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonchè l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultino dovuti dall'Amministrazione militare.

I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.

(È approvato).

Art. 87.

(Congedo straordinario per gravidanza e puerperio).

Alle impiegate che si trovino in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme protettive stabilite dalla legge per la tutela delle lavoratrici madri. Esse hanno diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

Per i periodi anteriore e successivo al parto, in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità.

Alle ipotesi previste nel presente articolo si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

(È approvato).

CAPO II.

ASPETTATIVE

Art. 88.

(Cause di aspettativa).

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità e per motivi di famiglia.

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'interessato, dal Ministro. Può anche essere disposto di ufficio, per servizio militare o per infermità; in tal caso l'impiegato può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

Non può in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.

(È approvato).

Art. 89.

(Aspettativa per servizio militare).

L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi militari di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare senza assegni.

L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi del richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'impiegato richiamato lo stipendio più favorevole fra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera e della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza.

Nel caso di cui al primo comma l'impiegato può essere trasferito ad altra sede.

(È approvato).

Art. 90.

(Aspettativa per infermità).

L'aspettativa per infermità è disposta di ufficio o a domanda, quando si è accertata, in base al giudizio di un medico scelto dalla Amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

L'aspettativa per infermità ha termine con il cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi.

Il Ministro può, in ogni momento, disporre gli opportuni accertamenti sanitari di controllo.

Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Qualora l'infermità, che è motivo della aspettativa, sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, per tutto il periodo dell'aspettativa, il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario; sono, inoltre, a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricovero in Istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita.

Avverso le deliberazioni del Collegio medico e delle Commissioni mediche ospedaliere, competenti in materia di pensioni civili e militari, adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di determinazione dell'equo indennizzo, previsti dal presente arti-

colo, gli impiegati possono esperire le impugnative stabilite dai decreti sopracitati.

(È approvato).

Art. 91.

(Aspettativa per motivi di famiglia).

L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda.

Il Ministro deve provvedere entro un mese, ed ha facoltà, per ragioni di servizio, di indicarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

L'aspettativa può, in qualunque momento, essere revocata per ragioni di servizio.

Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

(È approvato).

Art. 92.

(Cumulo di aspettative).

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo precedente, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'articolo 90, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può

superare, in ogni caso, due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

(È approvato).

Art. 93.

(Dispensa dal servizio per infermità).

Scaduti i periodi massimi previsti dagli articoli 90 e 92, l'impiegato che risulti non idoneo, per infermità, a riassumere servizio, è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.

Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 155 e 156.

(È approvato).

CAPO III.

DISPONIBILITA'

Art. 94.

(Motivi del collocamento in disponibilità).

L'impiegato è collocato in disponibilità per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici, qualora non si possa far luogo alla utilizzazione presso altra Amministrazione statale.

Nei casi in cui occorre procedere a collocamenti in disponibilità, il Consiglio di amministrazione designa, in relazione alle qualifiche, gli impiegati da porre in tale posizione, tenendo conto dei precedenti di carriera e delle eventuali richieste degli interessati.

Se il collocamento in disponibilità è deliberato nei confronti di impiegato che si trovi in aspettativa per infermità o per motivi di

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)31^a SEDUTA (13 luglio 1960)

famiglia, l'aspettativa cessa di diritto alla data del collocamento in disponibilità

(È approvato).

Art. 95.

(Trattamento economico).

L'impiegato in disponibilità è esonerato dal prestare servizio.

Ad esso competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia, con esclusione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.

(È approvato).

Art. 96.

(Trasferimento ad altra Amministrazione).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'impiegato collocato in disponibilità può essere trasferito, anche a domanda, ad un posto vacante nei ruoli di altra Amministrazione, sentiti i rispettivi Consigli di amministrazione.

Il trasferimento può essere disposto soltanto in carriere e con qualifiche corrispondenti a quelle dell'impiegato collocato in disponibilità. Il trasferimento in altra carriera o con altra qualifica può essere disposto soltanto con il consenso dell'interessato.

Il trasferimento non è consentito nei ruoli nei quali si abbiano già impiegati in disponibilità che possano essere richiamati in servizio ai sensi dell'articolo successivo. In ogni caso l'impiegato conserva l'anzianità e il trattamento economico di cui godeva, eventualmente, a titolo di assegno personale; nel nuovo ruolo è collocato dopo gli impiegati della sua qualifica appartenenti ad esso.

(È approvato).

Art. 97.

(Richiamo in servizio).

L'impiegato in disponibilità è richiamato in servizio, sentito il Consiglio di amministrazione, quando entro due anni dalla data

del collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nella medesima qualifica del suo ruolo.

L'impiegato riassunto in servizio prende posto nel ruolo in cui è richiamato con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente.

(È approvato).

Art. 98.

(Servizio temporaneo presso altre Amministrazioni).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con le Amministrazioni competenti, l'impiegato in disponibilità può essere destinato a prestare servizio temporaneo presso altra Amministrazione con funzioni adeguate alla sua qualifica.

In questo caso esso percepisce gli assegni di attività inerenti alla sua qualifica.

Ove, per il servizio temporaneo, l'impiegato sia destinato a sede diversa da quella cui era assegnato, gli compete il trattamento di missione secondo le leggi vigenti.

(È approvato).

Art. 99.

(Dispensa dal servizio).

L'impiegato in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e previdenza cui ha diritto:

1) qualora allo scadere di due anni dal collocamento in disponibilità non sia stato richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 97 o trasferito ad altra Amministrazione ai sensi dell'articolo 96;

2) qualora non riassuma servizio nel posto in cui sia stato richiamato ai sensi dell'articolo 97 o rifiuti di assumere servizio nel posto cui sia stato trasferito ai sensi dell'articolo 96 o al quale sia stato destinato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 98.

La destinazione a servizio temporaneo prevista dall'articolo 98 sospende il decorso del termine di due anni stabilito dal numero uno del presente articolo.

(È approvato).

TITOLO IX.

DISCIPLINA

CAPO I.

VIGILANZA — DIREZIONE
E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 100.

(Alta vigilanza del Ministro).

Il Ministro esercita l'alta vigilanza su tutto il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie nonchè sui dattilografi.

(È approvato).

Art. 101.

(Sorveglianza dei capi degli uffici giudiziari).

I capi degli uffici giudiziari esercitano la sorveglianza sul personale del proprio ufficio e degli uffici dipendenti.

(È approvato).

Art. 102.

(Direzione dei servizi).

I capi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie hanno la direzione dei rispettivi uffici, provvedono ad assicurare il normale funzionamento dei servizi e ne rispondono al capo dell'ufficio giudiziario, dal quale sono sentiti in ordine a qualsiasi provvedimento che abbia attinenza con i servizi di cancelleria e segreteria.

(È approvato).

Art. 103.

(Organizzazione dei servizi).

I capi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie curano, sotto la sorveglianza dei rispettivi capi degli uffici giudiziari, l'organizzazione degli uffici di cancelleria e segre-

teria dipendenti, ai fini del regolare funzionamento dei servizi.

(È approvato).

CAPO II.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 104.

(Sanzioni disciplinari).

Il funzionario delle carriere direttiva e di concetto e il dattilografo che violano i loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) la censura;
- 2) la riduzione dello stipendio;
- 3) la sospensione dalla qualifica;
- 4) la destituzione.

(È approvato).

Art. 105.

(Censura)

La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta per lievi trasgressioni.

(È approvato).

Art. 106.

(Riduzione dello stipendio).

La riduzione dello stipendio non può essere inferiore a un decimo nè superiore ad un quinto di una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi.

La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio, a decorrere dalla data in cui matura il primo aumento successivo alla punizione.

La riduzione dello stipendio è inflitta:

- a) per grave negligenza in servizio;
- b) per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)31^a SEDUTA (13 luglio 1960)

- c) per inosservanza dei doveri di ufficio;
 - d) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico;
 - e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
 - f) per violazione del segreto di ufficio.
- (È approvato).

Art. 107.

(Sospensione dalla qualifica).

La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.

La sospensione è inflitta:

- a) nei casi previsti dall'articolo precedente, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
- b) per denigrazione dell'Amministrazione e dei superiori;
- c) per uso dell'impiego a fini personali;
- d) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;
- e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono dello stesso, salvo le norme relative alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati;
- f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.

GRAMIGNA. Vorrei un chiarimento sulla lettera e) dell'articolo 107.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Lo posso dire senz'altro, come è stato abbondantemente chiarito nel corso della discussione svoltasi presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, che il punto e) non concerne gli scioperi, ma il comportamento individuale dell'impiegato.

Questa mia dichiarazione impegna il Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 107.

(È approvato).

Art. 108.

(Assegno alimentare).

All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

(È approvato).

Art. 109.

(Effetti della sospensione dalla qualifica).

L'impiegato al quale è stata inflitta la sospensione può essere promosso solo dopo che siano decorsi due anni dalla data della infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a tre mesi.

Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica con privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo della anzianità.

(È approvato).

Art. 110.

(Destituzione).

La destituzione è inflitta:

- a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
- b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato;
- c) per grave abuso di autorità o di fiducia;
- d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici o a privati;
- e) per illecito uso o distrazione di somme amministrative o tenute in deposito, o per

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)31^a SEDUTA (13 luglio 1960)

connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;

f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni di ufficio;

g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente, o per eccitamento all'insubordinazione;

h) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'articolo 107.

G R A M E G N A . Anche dalla lettera g) di questo articolo devono intendersi esclusi lo sciopero e tutti gli atti che sono ad esso connessi.

S P A L L I N O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Certamente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 110.

(È approvato).

Art. 111.

(Destituzione di diritto).

L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:

a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo quarto del titolo primo del libro II del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale, e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per condanna passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero la applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Nei casi previsti dal presente e dal precedente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.

(È approvato).

Art. 112.

(Recidiva).

All'impiegato che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie, può essere inflitta la sanzione più grave dopo quella prevista per l'infrazione stessa.

(È approvato).

Art. 113.

(Riabilitazione).

Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di « ottimo », possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono essere, altresì, modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa.

Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro, sentita la competente Commissione di disciplina.

(È approvato).

Art. 114.

(Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione).

L'impiegato destituito ai sensi dell'articolo 111, e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'articolo 566, comma secondo, del Codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio anche in soprannumero salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione, con la medesima

qualifica ed anzianità che aveva all'atto della destituzione.

Se durante il periodo della destituzione l'impiegato non ha potuto partecipare ad esami di promozione, partecipa alla prima sessione successiva alla riammissione in servizio; in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 120 e la promozione viene conferita anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

Se durante il periodo della destituzione si siano svolti scrutini di promozione, si procede ai sensi dell'articolo 121 e la promozione eventuale è conferita ai sensi del comma precedente di questo articolo.

All'impiegato assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, lo stipendio e tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi o funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto periodo è, altresì, utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

L'impiegato, già destituito ed assolto in sede di revisione, può, entro sessanta giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo col trattamento di quiescenza e previdenza spettantegli.

(È approvato).

Art. 115.

(Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano all'impiegato destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo all'impiegato punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.

Il comma precedente è applicabile anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.

(È approvato).

Art. 116.

(Premorienza dell'impiegato alla sentenza di assoluzione in sede di revisione).

Se l'impiegato decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno diritto a tutti gli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione o di destituzione, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, in relazione alla qualifica rivestita dall'impiegato al momento della sospensione o della destituzione, nonché agli aumenti periodici di stipendio successivamente maturati fino alla data in cui l'impiegato stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di età e di servizio per la permanenza nell'impiego e fino a quella del decesso se anteriore.

(È approvato).

CAPO III.

SOSPENSIONE CAUTELARE E SOSPENSIONE PER EFFETTO DI CONDANNA PENALE

Art. 117.

(Sospensione cautelare obbligatoria).

L'impiegato nei confronti del quale sia stato emesso mandato od ordine di cattura, deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'Ufficio, il quale ne riferisce immediatamente al Ministero.

Il capo dell'ufficio che ha notizia dell'emissione di un mandato o ordine di comparizione, o della convalida del fermo, nei confronti d'un impiegato da lui dipendente, deve riferirne immediatamente all'ufficio del personale del Ministero.

(È approvato).

Art. 118.

(Sospensione cautelare facoltativa).

L'impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con decreto del Ministro.

Il Ministro può, altresì, per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'impiegato dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata e l'impiegato ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se la contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 129, non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è stato comunicato all'impiegato, nelle forme dell'articolo 130, il provvedimento di sospensione.

All'impiegato sospeso ai sensi del precedente e del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 108.

(È approvato).

Art. 119.

(Esclusione dagli esami e dagli scrutini).

L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 117 e 118 è escluso dagli esami e dagli scrutini di promozione.

L'impiegato che sia stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, anche se non sia stata disposta nei suoi confronti la sospensione cautelare, può con provvedimento del Ministro, sentito il parere del Consiglio di amministrazione se trattasi di impiegato addetto al Ministero o ad uffici diversi da quelli giudiziari, o della Commissione di vigilanza presso le corti per gli impiegati addetti agli uffici giudiziari, essere escluso dall'esame e dallo scrutinio.

(È approvato).

Art. 120.

(Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari).

L'impiegato escluso dall'esame, qualora sia stato prosciolto dagli addebiti contestati nel procedimento disciplinare o quando questo si sia concluso con l'irrogazione della censura, è ammesso al primo esame successivo. Qualora riporti una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile, se ottenuta nell'esame originario, è collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione conseguita. Egli è promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza, a tutti gli effetti, esclusi quelli economici, nel solo caso che sia stato punito con la censura, dalla medesima data con la quale gli sarebbe stata conferita la promozione.

L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame, ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, è iscritto nella graduatoria nella quale può trovare utile collocazione ed è promosso con la medesima anzianità degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui è collocato.

(È approvato).

Art. 121.

(Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari).

L'impiegato escluso dallo scrutinio quando sia stato prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare, o quando questo si sia concluso con l'irrogazione della censura, è scrutinato per la promozione.

Se la Commissione centrale di scrutinio delibera che l'impiegato scrutinato sia più meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria.

La promozione è conferita, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, con de-

correnza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario, escluso ogni effetto economico nel solo caso che l'impiegato sia stato punito con la censura.

Se durante il periodo di esclusione si siano svolti più scrutini di promozione, ai quali l'impiegato avrebbe potuto essere sottoposto, la Commissione centrale di scrutinio deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi scrutini, e stabilire in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione è quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio della Commissione centrale, poteva conferirsi la promozione.

(È approvato).

Art. 122.

(Computo della sospensione cautelare).

Qualora a seguito del procedimento disciplinare sia inflitta all'impiegato la sospensione dalla qualifica, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.

Se la sospensione dalla qualifica è inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento dell'impiegato, debbono essere corrisposti allo stesso tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, per il tempo eccedente la durata della punizione o per effetto della sospensione.

Sono dedotte, in ogni caso, le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare.

(È approvato).

Art. 123.

(Revoca della sospensione).

Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè

l'impiegato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e l'impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora nei termini previsti dal successivo comma venga iniziato a carico dell'impiegato procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento o entro 40 giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato all'Amministrazione la sentenza stessa.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il detto termine ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formarono oggetto del procedimento penale, non può più essere iniziato. In tal caso l'impiegato ha diritto agli assegni previsti nel primo comma.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue, altresì, il procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato.

(È approvato).

Art. 124.

(Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale).

L'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dalla qualifica, fino a che non abbia scontato la pena o questa non sia rimasta comunque estinta.

È, altresì, sospeso dalla qualifica l'impiegato sottoposto a misura di sicurezza detentiva fino a quando questa non sia eseguita, sospesa, revocata o trasformata.

(È approvato).

Art. 125.

(Revoca di diritto della sospensione).

Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato, già condannato, sia stato assolto ai sensi dell'articolo 566 del Codice di procedura penale, la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente è revocata di diritto, e si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 120, 121 e 123.

(È approvato).

CAPO IV.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

SEZIONE I.

Censura.

Art. 126.

(Competenze).

La censura è inflitta dal capo dell'ufficio giudiziario, sentito il capo della cancelleria o della segreteria.

Per questi ultimi la censura è inflitta dal capo dell'ufficio giudiziario superiore su proposta del rispettivo capo dell'ufficio giudiziario, e, per i capi delle cancellerie delle corti di appello e della corte di cassazione, dai capi dei rispettivi uffici giudiziari.

Per gli impiegati in servizio in uffici diversi da quelli giudiziari la censura è inflitta dal direttore generale o dal capo servizio.

(È approvato).

Art. 127.

(Procedimento).

Il magistrato o funzionario competente ad infliggere la censura contesta l'addebito per iscritto, nella forma prevista dal successivo articolo 130 assegnando all'interessato un termine non maggiore di dieci giorni, per svolgere per iscritto le sue osservazioni.

La sanzione deve essere motivata ed è applicata con apposito processo verbale dal capo gerarchico immediato.

Copia del processo verbale è immediatamente rimessa al capo del personale, insieme con le contestazioni e le giustificazioni.

(È approvato).

Art. 128.

(Ricorso al Ministro).

Contro il provvedimento con cui è inflitta la censura è ammesso il ricorso gerarchico al Ministro di grazia e giustizia che provvede con decreto motivato.

(È approvato).

SEZIONE II.

Riduzione dello stipendio, sospensione dalla qualifica, destituzione.

Art. 129.

(Accertamenti).

Il capo dell'ufficio, per gli impiegati addetti al Ministero o ad uffici diversi da quelli giudiziari, e i capi degli uffici giudiziari che hanno notizia di una infrazione disciplinare commessa da un impiegato dipendente, devono compiere sollecitamente gli accertamenti del caso e, quando ritengono che sia da infliggere una sanzione più grave della censura, trasmettono gli atti rispettivamente all'ufficio superiore del personale e al procuratore generale presso l'ufficio nel quale è istituita la Commissione di disciplina competente a norma dell'articolo 62, il quale ne dà comunicazione all'ufficio superiore del personale del Ministero di grazia e giustizia.

L'ufficio superiore del personale o il procuratore generale che riceve la comunicazione o ha comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un impiegato, svolti gli opportuni accertamenti preliminari, gli contesta subito gli addebiti invitandolo a presentare le giustificazioni.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)31^a SEDUTA (13 luglio 1960)

Il procedimento disciplinare può anche essere disposto dal Ministro.

(È approvato).

Art. 130.

(Formalità per la contestazione).

La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione dell'incolpato, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata.

L'eventuale rifiuto di rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio, incaricato della consegna.

Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni è fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono aver luogo nelle forme previste nei due commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo dell'ufficio cui l'impiegato è addetto.

(È approvato).

Art. 131.

(Giustificazioni dell'impiegato).

Le giustificazioni debbono essere presentate, entro venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, all'ufficio del personale, dall'impiegato in servizio presso uffici diversi da quelli giudiziari, e al procuratore generale competente negli altri casi. Possono essere presentate anche al capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio, che deve apporvi la data di presentazione e curarne la immediata trasmissione all'ufficio competente. In tal caso l'interessato ha facoltà di consegnare le giustificazioni in piego chiuso, affinché siano così trasmesse all'ufficio competente.

Il termine per la presentazione delle giustificazioni può essere prorogato per gravi motivi, ma per non più di quindici giorni, dall'ufficio del personale o dal procuratore generale.

È in facoltà dell'impiegato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

(È approvato).

Art. 132.

(Archiviazione degli atti).

Il capo del personale o il procuratore generale competente, quando in base alle indagini preliminari e alle giustificazioni dell'impiegato ritenga non doversi procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato. Tale comunicazione, inoltre, è fatta dal procuratore generale al Ministro, che può disporre che si proceda.

Qualora il capo del personale o il procuratore generale ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura, trasmette gli atti al capo dell'ufficio competente affinché provveda alla irrogazione della punizione.

(È approvato).

Art. 133.

(Procedimento a carico di impiegati addetti al Ministero o ad uffici diversi da quelli giudiziari).

Il capo del personale, quando in seguito alle indagini preliminari e alle giustificazioni dell'interessato ritenga applicabile una sanzione più grave della censura, e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina presso il Ministero, ai sensi e per gli effetti degli articoli 106 e seguenti, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni.

Se, invece, ritenga opportune ulteriori indagini, nomina, entro il termine indicato nel comma precedente, un magistrato istruttore, scegliendolo fra quelli addetti al Ministero. Qualora la natura dell'indagine lo richieda, il capo del personale può disporre che il magistrato istruttore sia assistito da un funzionario di cancelleria in servizio al Mini-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)31^a SEDUTA (13 luglio 1960)

stero di grazia e giustizia con qualifica non inferiore a quella dell'incolpato.

Le indagini di cui ai precedenti commi non possono essere affidate a magistrati e a funzionari addetti al Gabinetto del Ministro e alle Segreterie particolari.

(È approvato).

Art. 134.

(*Procedimento a carico di impiegati addetti ad uffici giudiziari*).

Il procuratore generale presso la corte di cassazione o il procuratore generale presso la corte di appello, quando in seguito alle indagini preliminari e alle giustificazioni dell'interessato ritenga applicabile una sanzione disciplinare più grave della censura, e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina presso la rispettiva corte, ai sensi e per gli effetti degli articoli 106 e seguenti, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni.

Se, invece, ritenga opportune ulteriori indagini, procede agli accertamenti necessari.

Per le indagini di cui all'articolo 129 e per quelle di cui al precedente comma il procuratore generale può richiedere un procuratore della Repubblica.

Qualora la natura delle indagini lo richieda, il procuratore generale e il procuratore della Repubblica possono farsi assistere da un funzionario di segreteria con qualifica non inferiore a quella dell'incolpato.

(È approvato).

Art. 135.

(*Magistrato istruttore*).

La nomina del magistrato e del funzionario di cui agli articoli 133 e 134 e la richiesta di cui al terzo comma dell'articolo precedente debbono essere comunicate all'incolpato entro cinque giorni.

Valgono per il magistrato istruttore e per il funzionario chiamato ad assisterlo, le norme circa la astensione e la ricsuzione dei componenti delle Commissioni di disciplina.

L'istanza di ricsuzione è proposta per iscritto:

a) al capo del personale se s'ia stato ricsuato il magistrato istruttore o il funzionario di cui all'articolo 133;

b) al Ministro se sia stato ricsuato il procuratore generale presso la suprema corte di cassazione o il procuratore generale presso la corte di appello;

c) al procuratore generale presso la suprema corte di cassazione o al procuratore generale presso la corte di appello, se sia stato ricsuato un procuratore della Repubblica o un funzionario di cui all'articolo 134.

Il Ministro, il capo del personale e i procuratori generali, sentito il magistrato o il funzionario ricsuato, decidono in via definitiva anche sull'opportunità di rinnovare gli atti istruttori già compiuti.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricsuzione può essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione disciplinare. La mancata proposizione della ricsuzione non preclude la facoltà di far valere, in tale sede, i vizi del provvedimento derivanti dall'incompatibilità del magistrato istruttore o del funzionario assistente.

(È approvato).

Art. 136.

(*Facoltà dell'istruttore*).

Il magistrato istruttore, nel corso delle indagini, può sentire senza giuramento testimoni e periti, compresi quelli indicati dall'incolpato.

Per l'istruzione si osservano, in quanto compatibili, le norme relative alla istruzione dei procedimenti penali.

(È approvato).

Art. 137.

(*Termine per l'espletamento dell'inchiesta*).

L'inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni dalla nomina del magistrato istruttore, nel caso di cui al se-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)31^a SEDUTA (13 luglio 1960)

condo comma dell'articolo 133, o dalla contestazione degli addebiti, negli altri casi. Per gravi motivi il magistrato istruttore, prima della scadenza di detto termine, può chiederne al capo del personale la proroga per non oltre novanta giorni.

Il magistrato istruttore può essere sostituito con decreto motivato del Ministro, in caso di destinazione, con il suo consenso, ad altro ufficio che sia incompatibile con le funzioni di istruttore o che, per gravi esigenze di servizio, sia inconciliabile con lo svolgimento di tale funzione.

Il provvedimento di sostituzione del magistrato istruttore può essere impugnato dall'interessato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione.

Nel caso di cui all'articolo 134 se l'inchiesta disciplinare non è conclusa entro novanta giorni dalla contestazione degli addebiti il procuratore generale rispettivamente presso la corte suprema di cassazione o la corte di appello ne informa il Ministro, il quale può concedere la proroga preveduta dal primo comma.

(È approvato).

Art. 138.

(Atti preliminari al giudizio disciplinare).

Terminate le indagini e comunque entro il termine originario o prorogato di cui all'articolo precedente, il magistrato istruttore riunisce gli atti in fascicolo, numerandoli progressivamente in ordine cronologico ed apponendo su ciascun foglio la propria firma; correda il fascicolo di un indice da lui sottoscritto e rimette il fascicolo stesso, entro dieci giorni dalla data dell'ultimo atto compiuto, al capo dell'ufficio del personale, che lo trasmette, con le eventuali osservazioni, nei dieci giorni successivi, alla Commissione di disciplina.

Il procuratore generale presso la corte suprema di cassazione o il procuratore generale presso la corte di appello, terminate le indagini, con l'osservanza dei termini e delle formalità di cui al comma precedente, rimette il fascicolo alla Commissione di disciplina presso la rispettiva corte.

Entro dieci giorni successivi a quello in cui gli atti sono pervenuti, il segretario della Commissione dà avviso all'interessato, nelle forme previste dall'articolo 130, avvertendolo che nei venti giorni successivi egli ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.

Trascorso tale termine il presidente della Commissione stabilisce la data della trattazione orale, che deve aver luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, e, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore tra i componenti della Commissione.

La data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere comunicata dal segretario al capo del personale o al procuratore generale e, nelle forme previste dall'articolo 130, all'interessato, almeno venti giorni prima, con l'avvertenza che egli ha facoltà di intervenire per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive.

Non possono partecipare alla deliberazione, a pena di nullità, i membri della Commissione che abbiano riferito in ordine ai fatti oggetto del procedimento e svolto indagini ai sensi dell'articolo 129, o che abbiano partecipato come magistrati istruttori alla inchiesta.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica al primo presidente della corte suprema di cassazione ed ai presidenti di corte di appello.

(È approvato).

Art. 139.

(Svolgimento del procedimento orale).

Nella seduta fissata per la trattazione orale, ove risulti la regolarità della comunicazione di cui al quinto comma dell'articolo precedente, il relatore riferisce, in presenza dell'incolpato se comparso, senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare.

L'incolpato può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)31^a SEDUTA (13 luglio 1960)

Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti la Commissione possono rivolgere all'incolpato domande in merito ai fatti e alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.

Alla seduta può intervenire il capo del personale, nel caso previsto dall'articolo 133, e il procuratore generale nel caso dell'articolo 134, o un magistrato da essi delegato.

L'incolpato può farsi assistere da un avvocato o procuratore iscritto nell'albo professionale.

Della trattazione si forma processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Chiusa la trattazione orale e ritiratasi in Camera di Consiglio la Commissione, intese le osservazioni e le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di voti, osservate le norme stabilite dall'articolo 473 del Codice di procedura penale.

La discussione ha luogo a porte chiuse.

Si osservano, in quanto compatibili con la natura del procedimento e con le disposizioni del presente ordinamento, le norme sui dibattimenti penali.

(È approvato).

Art. 140.

(*Poteri della Commissione di disciplina*).

Se il procedimento è stato rimesso alla Commissione ai sensi del primo comma dell'articolo 133 e del primo comma dell'articolo 134, e la Commissione ritenga necessarie ulteriori indagini, può con ordinanza rinviare gli atti rispettivamente all'ufficio del personale, o alla procura generale, affinché provvedano ai sensi del secondo comma dell'articolo 133 e del secondo comma dell'articolo 134.

Se il procedimento è stato rimesso alla Commissione, ai sensi del primo comma dell'articolo 138, la Commissione, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, può, con ordinanza, rinviare gli atti all'ufficio del personale o alla procura generale, indicando i fatti e le circostanze da chiarire, e le prove da assumere. La Commissione assegna il termine entro il quale l'istruttore deve espletare le ulteriori indagini e restituire gli atti alla

Commissione medesima ai sensi e per gli effetti dell'articolo 138. Il termine può essere prorogato, per gravi motivi, dal presidente della Commissione.

La Commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova. In tale caso stabilisce con ordinanza la seduta, dando avviso, nelle forme e con i termini di cui al quinto comma dell'articolo 138, all'incolpato, che può assistervi e svolgere le proprie deduzioni.

(È approvato).

Art. 141.

(*Deliberazione*).

Se la Commissione ritiene che nessun addebito possa muoversi all'incolpato lo dichiara nella deliberazione.

Se la Commissione ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti, propone la sanzione da applicare.

La deliberazione motivata è estesa dal relatore o da altro componente della Commissione, ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.

Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e copia del verbale della trattazione orale, è trasmessa, entro venti giorni dalla data della stessa deliberazione, all'ufficio del personale.

Il Ministro provvede con decreto motivato a dichiarare prosciolto l'impiegato da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità della deliberazione della Commissione, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole.

Il decreto deve esser comunicato all'impiegato entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'articolo 130.

(È approvato).

Art. 142.

(*Rinvio della decisione*).

Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta, e nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale o parziale dei componenti della Com-

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)

31ª SEDUTA (13 luglio 1960)

missione, la trattazione continua innanzi alla Commissione quale era originariamente costituita fino alla deliberazione prevista dall'articolo 139.

Se però la Commissione abbia provveduto con ordinanza, ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 140, la trattazione orale in esito all'espletamento delle ulteriori indagini, è rinnovata, con la osservanza delle disposizioni degli articoli 138 e 139, dinanzi alla Commissione, quale è costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione.

Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di incompatibilità, di ricusazione o di astensione del presidente o di uno dei componenti, ovvero taluno di costoro, per impedimento fisico, non sia più in grado di intervenire, la trattazione orale deve essere rinnovata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 138 e 139.

(È approvato).

Art. 143.

(Rimborso spese all'impiegato prosciolto).

L'impiegato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute per comparire innanzi alla Commissione.

Può chiedere, altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso è dovuto nella misura prevista dalla legge per l'indennità di missione.

La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie l'impiegato da ogni addebito.

(È approvato).

Art. 144.

(Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale).

Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata l'azione penale, il pro-

cedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.

(È approvato).

Art. 145.

(Rapporto tra giudizio disciplinare e cessazione del rapporto d'impiego).

Qualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto d'impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza o previdenza.

(È approvato).

Art. 146.

(Rapporto tra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo).

Quando il decreto del Ministro, che infligge la sanzione disciplinare, sia annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal primo degli atti annullati, entro sessanta giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'articolo 87, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario e comunque entro sessanta giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato al Ministero la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in mora per la esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario.

Decorso tale termine il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.

(È approvato).

Art. 147.

(*Estinzione del procedimento*).

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.

L'estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione dagli esami e dagli scrutini, con gli effetti previsti dagli articoli 120, 121 e 123.

Nello stato matricolare dell'impiegato non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.

(*È approvato*).

Art. 148.

(*Riapertura del procedimento*).

Il procedimento disciplinare può essere riaperto se l'impiegato cui fu inflitta la sanzione, ovvero la vedova o i figli minorenni, che possano avere diritto al trattamento di quiescenza, adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

La riapertura del procedimento è disposta dal Ministro su relazione dell'ufficio del personale ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dagli articoli 130 e seguenti.

Qualora il Ministro non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il Consiglio di amministrazione, per gli impiegati in servizio al Ministero o ad uffici diversi da quelli giudiziari, ovvero la competente Commissione di disciplina presso la corte, per gli impiegati in servizio negli uffici giudiziari.

(*È approvato*).

Art. 149.

(*Effetti della riapertura del procedimento*).

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta.

All'impiegato già punito, a favore del quale sia stata concessa, a sua richiesta, o a richiesta della vedova o dei figli minorenni, la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione disciplinare più grave di quella già applicata.

Qualora egli sia prosciolto, o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennità per i servizi e le funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.

(*È approvato*).

TITOLO X.

**CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO
RIAMMISSIONE IN SERVIZIO**

CAPO I.

**CESSAZIONE
DEL RAPPORTO D'IMPIEGO**

Art. 150.

(*Dimissioni*).

L'impiegato può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio.

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.

L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio finchè non gli sia comunicata l'accettazione delle dimissioni.

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)

31ª SEDUTA (13 luglio 1960)

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, previo parere del Consiglio di amministrazione, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'interessato.

Agli effetti del comma precedente, si intende che sia in corso procedimento disciplinare se al momento della presentazione delle dimissioni, pur non essendo avvenuta la contestazione degli addebiti, abbia avuto luogo la sospensione cautelare dall'impiego.

Se al momento in cui l'impiegato non sospeso cautelatamente presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro quaranta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, ed in mancanza della contestazione entro tale termine, le dimissioni devono essere accettate.

(È approvato).

Art. 151.

(Trattamento di quiescenza).

L'impiegato dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto una età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo, ridotta di cinque anni, e conti almeno venti anni di servizio effettivo, oppure a qualunque età qualora abbia prestato almeno venticinque anni di effettivo servizio. Negli altri casi l'impiegato dimissionario ha diritto all'indennità per una sola volta in luogo di pensione, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

(È approvato).

Art. 152.

(Dimissioni della impiegata coniugata).

L'impiegata che abbia contratto matrimonio, anche se sia rimasta successivamente vedova con prole a carico, può presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di

quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto d'impiego, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Ai fini del compimento dell'anzianità minima richiesta per la maturazione del diritto a pensione, è concesso alla predetta impiegata un aumento del servizio utile fino al massimo di cinque anni.

(È approvato).

Art. 153.

(Decadenza).

Oltre al caso previsto dall'articolo 79 l'impiegato incorre nella decadenza dell'impiego:

- a) quando perda la cittadinanza italiana;
- b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia;
- c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni;
- d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La decadenza di cui alle lettere c) e d) è disposta sentito il Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Art. 154.

(Effetti della decadenza).

La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme vigenti qualora non derivi da perdita della cittadinanza.

L'impiegato decaduto ai sensi della lettera d) dell'articolo precedente non può concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato.

(È approvato).

Art. 155.

(Dispensa dal servizio).

Può essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'articolo 93, nonchè quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

Ai fini del precedente comma è considerato di persistente insufficiente rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti per l'anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore a « buono ».

All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare ove creda le proprie osservazioni.

L'impiegato può chiedere di essere sentito personalmente dal Consiglio di amministrazione.

La dispensa è disposta con decreto motivato del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

È fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

(È approvato).

Art. 156.

(Accertamento sanitario per la dispensa).

Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute, si procede all'accertamento delle condizioni di salute dell'impiegato mediante visita medica collegiale.

L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia.

(È approvato).

Art. 157.

(Collocamento a riposo).

I funzionari delle carriere direttiva e di concetto sono collocati a riposo di ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

I dattilografi sono collocati a riposo di ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Agli impiegati di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni che regolano il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato.

Questo articolo fu lungamente discusso dalla Sottocommissione che ha esaminato in via preliminare questo disegno di legge. Essa ha proposto che il collocamento a riposo d'ufficio, dei cancellieri e segretari sia effettuato a 70 anni di età, anzichè a 65.

Prego comunque l'onorevole relatore di illustrare ancora ai colleghi il punto di vista della Sottocommissione.

R O M A N O , *relatore.* Mantengo fermo quanto ebbi a dichiarare nella mia relazione orale alla Commissione.

Si è obiettato che la legge delega fissa per tutti gli impiegati civili dello Stato il collocamento a riposo d'ufficio al sessantacinquesimo anno d'età. Ma la legge delega, nell'articolo specifico, espressamente richiama la legge del 1895, che fissa limiti d'età diversi per le diverse amministrazioni, lasciando anzi ad alcune amministrazioni la discrezionalità di trattenere in servizio funzionari di determinati gradi, allo scadere dei limiti di età. Dice infatti la legge del 1895, richiamata dalla legge delega, « Salvi gli ordinamenti speciali ecc. ». Fra questi sono compresi gli ordinamenti dei professori universitari e dei magistrati, per i quali il limite d'età è fissato a 70 anni, con la possibilità — per i professori — di continuare ad insegnare fino al compimento del settantacinquesimo anno.

Ora, come già ebbi a rilevare, l'articolo 1 del disegno di legge in esame, stabilisce nel secondo comma che « Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie fa parte dell'ordine giudiziario », nel quale ordine il limite di età per il pensionamento d'ufficio è appunto, normalmente, di 70 anni.

In base a questa considerazione la Sottocommissione si orientò nel senso di elevare a 70 anni il limite d'età per il collocamento a riposo del personale in argomento, limite del resto già in atto e confermato nel testo

originario di questo disegno di legge presentato dal Governo; soltanto in seguito a un emendamento della Camera dei deputati si è portato il limite a 65 anni, come risulta dal testo ora al nostro esame.

Pertanto alla Commissione spetta ora di decidere se si debba mantenere la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati o ritornare al testo originario governativo che, ripeto, fissava il collocamento a riposo d'ufficio a settanta anni.

S P A L L I N O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onorevole Presidente, la questione del limite d'età per il collocamento a riposo del personale in argomento è diventata, durante l'iter del disegno di legge, complessa e difficile ed è stata considerata sotto diversi aspetti.

Io non parlerò di tutti questi aspetti, perchè alcuni di essi sono di ordine sentimentale e quindi al di fuori di qualsiasi valutazione d'ordine giuridico.

Per quanto riguarda invece l'aspetto giuridico della questione, sento il dovere — per la responsabilità che mi deriva dall'essere qui rappresentante del Ministero di grazia e giustizia — di fare alcune precisazioni.

Come già è stato ricordato, il testo originario del disegno di legge, presentato dal Governo, fissava a 70 anni il limite d'età per il collocamento a riposo; ma, durante l'esame dell'articolo 157 alla Camera dei deputati, sia presso la Sottocommissione sia presso la Commissione plenaria, si è manifestata una maggioranza favorevole a che il suddetto limite d'età fosse uguale a quello di tutti gli altri impiegati civili dello Stato, in quanto il cancelliere non appartiene nè ad un ordine nè ad una categoria speciale ma è semplicemente un funzionario dello Stato: ausiliario della giustizia fin che si vuole, ma sempre impiegato dello Stato.

Comunque, di fronte a questo palese orientamento formatosi in seno alla Commissione di giustizia della Camera dei deputati, il Governo si rimise alla volontà della Commissione stessa. E altrettanto fa oggi il Governo qui al Senato: si rimette cioè alle decisioni della 2^a Commissione.

Il rappresentante del Governo ha tuttavia il dovere di far presente alla Commissione — per evitare future discussioni (ed uso un eufemismo) — la complessità del problema e di dare alla Commissione medesima tutti i precisi elementi affinché il giudizio sia spassionato ed obiettivo, indipendente cioè da quelle ragioni e da quei motivi di ordine sentimentale ai quali ho prima accennato.

Anzitutto, onorevole Presidente, bisogna tener conto del fatto che esiste un parere della 1^a Commissione del Senato, parere che — se ben ricordo — è favorevole al limite di 70 anni.

Un'altra valutazione da fare è che nella scorsa seduta — quanto fu emendato l'articolo 46 — si disse che l'abolizione del colloquio era imposta dalla necessità di armonizzare il disegno di legge in esame con lo statuto degli impiegati civili dello Stato, la legge delega cioè, cui si è riferito il relatore senatore Antonio Romano; e sarebbe di conseguenza estremamente strano che, mentre per ragioni di uniformità e di armonia con lo statuto degli impiegati civili dello Stato si è voluto modificare l'articolo 46, oggi — per sostenere il collocamento a riposo a 70 anni — si dovesse dire di no a quello statuto, che stabilisce il collocamento a riposo a 65 anni.

La questione va tuttavia esaminata con la maggiore obiettività, perchè esistono senza dubbio precedenti notevolissimi in fatto di limiti di età superiori, per il collocamento a riposo.

Comunque io mi permetto di esporre ampiamente alla Commissione le ragioni delle due opposte tesi, in quanto il Governo vuole che sia il Parlamento a decidere e ad assumere la responsabilità di tutte le conseguenze che deriveranno dalla formulazione e approvazione, in un senso piuttosto che in un altro, dell'articolo 157.

Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei cancellieri e segretari giudiziari, già stabilito in 65 anni dall'articolo 78 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745 (Ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie), veniva elevato al settantesimo anno dalla legge 30 giugno 1949, n. 365.

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)

31ª SEDUTA (13 luglio 1960)

La questione dei limiti di età per la cessazione dal servizio è invero ricorrente nel tempo, poichè in essa è facile scorgere il contrasto naturale e quindi difficilmente eliminabile tra vecchie e nuove leve.

Comunque, per il migliore orientamento nel momento attuale, è opportuno prendere le mosse dalle aspirazioni della categoria, per quanto possibile unitariamente considerata.

Nella mozione sull'ordinamento, presentata al Congresso di Trieste nel giugno 1957 dal Sindacato nazionale cancellieri e segretari giudiziari, si dava mandato al Comitato esecutivo di svolgere attività per realizzare fra l'altro le seguenti richieste unanimesi:

1) revisione dei ruoli organici in preparazione del nuovo ordinamento, intesa ad aumentare congruamente i posti di cancelliere capo (ex gradi 8°, 7° e 6°);

2) ripristino del sessantacinquesimo anno di età come limite per il collocamento a riposo d'ufficio, salvo eventualmente il collocamento in soprannumero e fuori ruolo a domanda, fino al compimento del settantesimo anno di età.

Si intendeva così sbloccare le carriere per i giovani, senza recare nocumento morale ed economico ai funzionari anziani. Risultavano allora iscritti al sindacato 2.675 funzionari di cui 2.444 rappresentati al Congresso.

Nel settembre 1957 la Segreteria nazionale dello stesso sindacato presentava al Sottosegretario alla giustizia onorevole Scalfaro, proposte di provvedimenti accompagnate da relazioni illustrative relative fra l'altro:

1) a un nuovo ordinamento delle cancellerie;

2) al ripristino del sessantacinquesimo anno come limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio, con il mantenimento in soprannumero e con il diritto alla prosecuzione della carriera dei funzionari ultra sessantacinquenni. (Da notare però che alcune sezioni del sindacato, come quella di Palermo, nel Congresso di Trieste avevano escluso nelle loro proposte il diritto di partecipare a concorsi e scrutini per promozioni, dopo i 65 anni). Ciò sempre con l'intento di temperare le esigenze dei giovani e degli anziani.

Si precisava infatti che l'abbassamento del limite di età non costituiva rivendicazione imprescindibile di categoria, come obiettivo a se stante, ma doveva piuttosto considerarsi come mezzo per raggiungere lo sblocco delle carriere; non si escludeva insomma la possibilità di pervenire allo stesso risultato per altre vie, quali il collocamento fuori ruolo con attuazione graduale, per scaglioni, nel giro di un certo numero di anni o l'aumento puro e semplice dell'organico dei gradi superiori. Battendo questa seconda via, la quale logicamente avrebbe dovuto escludere l'altra innanzi accennata, veniva successivamente presentata all'onorevole Sottosegretario alla giustizia una proposta relativa all'aumento dei ruoli organici nei gradi superiori, seguita dalla legge 17 febbraio 1958, n. 60, che modificava il ruolo organico del personale in questione attuando il predetto aumento.

Il 17 febbraio 1960 la Commissione di giustizia della Camera dei deputati, quando le aspirazioni dei cancellieri in ordine allo sblocco della carriera dovevano considerarsi ormai sufficientemente appagate, approvava il nuovo ordinamento del personale di cancelleria e segreteria, riducendo il limite di età in esame a 65 anni, con formula diversa da quella, come sopra detto, auspicata dagli organi direttivi del sindacato.

Pertanto il Comitato esecutivo centrale, convocato per i giorni 9 e 10 marzo successivo, dato atto che da ultimo il Consiglio nazionale e lo stesso esecutivo centrale del sindacato avevano deciso di sostenere il limite di 70 anni previsto dalle disposizioni vigenti, per salvaguardare « le preminenti esigenze della unità della categoria », indiceva referendum segreto fra tutti i cancellieri e segretari, anche non iscritti al sindacato, per conoscere la precisa e diretta volontà di tutti gli interessati in ordine al limite di età per il collocamento in pensione.

I risultati del referendum, espletato entro il 10 aprile ultimo scorso, sono stati i seguenti:

5.798 schede;

1.892 voti favorevoli al mantenimento del limite attuale di 70 anni;

3.825 voti favorevoli alla riduzione di quel limite a 65 anni;

54 schede bianche;

27 nulle.

A proposito di tali risultati va però rilevato che il Comitato esecutivo centrale, convocato d'urgenza il seguente giorno 11 aprile, dava atto nell'ordine del giorno che le notizie di fonte parlamentare in possesso del sindacato nel momento in cui era stato indetto il *referendum* avevano dato come acquisita per tutti i funzionari la garanzia del diritto al compimento dei 40 anni di servizio come condizione per il collocamento a riposo di ufficio, anche dopo superato il sessantacinquesimo anno, garanzia che invece non sussisteva e che conseguentemente i risultati del *referendum* dovevano essere interpretati tenendo presente che la manifestazione era avvenuta sulla base di una inesatta o comunque incompleta conoscenza della situazione.

Deliberava in conseguenza di invitare la commissione di scrutinio a prendere atto nello spoglio delle schede, dei risultati del *referendum* soltanto a titolo « orientativo », ritenendo comunque che in caso di prevalenza dei voti per l'accettazione del nuovo limite introdotto di 65 anni, il sindacato sarebbe stato impegnato a svolgere la più decisa azione per il ripristino, in ogni caso, della garanzia di 40 anni di servizio, con la conseguente possibilità per tutti di conseguire il massimo di pensione.

Secondo « L'arena giudiziaria » — quindicinale del sindacato del personale delle cancellerie e segreterie — del 15 aprile, ammonterebbe a varie centinaia il numero di coloro che dovrebbero essere collocati a riposo prima di aver raggiunto il massimo di pensione, pur tenendo conto degli aumenti di anzianità per benemerienze militari.

Dal suddetto giornale e da dichiarazioni fatte da tutti i componenti del Comitato esecutivo centrale del sindacato, si evince che lo stesso Comitato sta spiegando azione contraria alla riduzione di cui trattasi, chiedendo per compenso un nuovo aumento dell'organico dei gradi alti.

Le considerazioni che militano in favore della riduzione a 65 anni del limite di età in esame, possono così riassumersi:

1) la riduzione sarebbe conforme al principio stabilito per tutti gli impiegati dello Stato, salvo i magistrati e i professori universitari; ma se in definitiva danneggiasse la categoria, equivarrebbe ad abolizione di una posizione di favore concessa nel 1949;

2) sarebbe sempre più rapida la progressione in carriera, ai fini della quale però, come si è visto, fu notevolmente aumentato l'organico nei gradi più alti.

Non mancano poi ragioni contrarie alla riduzione:

1) impossibilità per molti funzionari, specie con l'aumento del limite massimo di età per l'ingresso in carriera da 25 a 32 anni, previsto dal decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, di raggiungere i 40 anni di servizio, con il massimo del trattamento di quiescenza;

2) danno economico del personale in questione che, tenuto conto dei compensi per lavoro straordinario e dei proventi, può valutarsi nella perdita per tutti gli anni di minor durata della carriera, della metà degli assegni riscossi mensilmente dal personale in servizio;

3) diminuzione per tutti, e quindi anche per i giovani, della possibilità di ottenere gli scatti e le promozioni che potrebbero maturare o avere luogo nei cinque anni di minore durata della carriera.

Queste sono dunque le ragioni, *pro e contra*, che il rappresentante del Governo — ripeto — ha sentito il dovere di far presenti alla Commissione.

Aggiungo che, sempre alla Camera dei deputati, in relazione con la modificazione apportata all'articolo 157, è stata approvata una norma transitoria, l'articolo 181, che stabilisce l'attuazione graduale — in cinque anni — della riduzione del limite di età per il pensionamento, e ciò per andare incontro a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)

31ª SEDUTA (13 luglio 1960)

P I C C H I O T T I . Io sono, fui e sarò favorevole al limite di 70 anni per il collocamento a riposo. Dico fui, perchè il 22 giugno 1949 — discutendosi in questa Commissione lo stesso argomento — tra i cinque colleghi che, compreso l'illustre senatore Azara, sostennero questa tesi, c'ero anch'io.

Le ragioni che militavano allora a favore della tesi contraria sono le stesse che si citano anche oggi, perchè i due inconvenienti che si lamentano, e sentimmo lamentare allora, sono precisamente i seguenti.

Anzitutto la lesione degli interessi dei giovani: e ciò non è esatto, perchè quello che i giovani credono di poter evitare, ora, da giovani, lo sopporterebbero poi da vecchi. Nessuno vuol morire, e nessuno crede di dover invecchiare.

Non è vero che con l'abbassamento dei limiti di età i giovani avrebbero vantaggi di carriera. Si tratta di una speranza fallace: lo svolgimento rapido della carriera, limitato del resto ai soli primi cinque anni, lascerebbe liberi alcuni posti nei gradi più alti, ma tali posti sarebbero occupati e per un periodo piuttosto lungo, da funzionari meno anziani, e quindi i giovani dovrebbero sempre aspettare, in un modo o nell'altro.

Nel 1949 io chiusi le mie osservazioni dicendo che se le cancellerie giudiziarie funzionano egregiamente ciò si deve soprattutto ai vecchi funzionari, i quali non osservano limiti di orario. Perchè, diciamolo francamente, oggi purtroppo le distrazioni della vita sono così diverse e molteplici da influire negativamente sull'attitudine dei giovani impiegati di fronte al lavoro; essi si comportano, per lo più, come i muratori: quando suona la campana, lasciano a metà la parola incominciata, non finiscono nemmeno di inzuppare il pennino, e se ne vanno. I vecchi cancellieri invece, che non sono fuorviati da distrazioni e divertimenti, rimangono tranquillamente a terminare il lavoro, e meritano il nostro riconoscimento non fosse altro che per questo: negli uffici giudiziari — come l'esperienza c'insegna — noi avvocati siamo degli importuni per i giovani, mentre gli anziani ci accolgono sempre bene, anche perchè sanno che se essi lavorano, noi pure lavoriamo, e il loro lavoro dipende dal nostro come il nostro dal loro.

Un'ultima osservazione. Mi pare che il limite di età per il collocamento a riposo sia stato recentemente elevato per non poche altre categorie, come ad esempio per i marescialli — da 55 a 60 anni — per le guardie scelte del corpo degli agenti di custodia — da 50 a 56 anni — eccetera. E poi, se i magistrati vanno a riposo a 70 anni di età, perchè lo stesso non può avvenire per i cancellieri?

Io sono dunque perfettamente d'accordo con i colleghi che hanno proposto di mantenere per questi funzionari il collocamento a riposo d'ufficio all'età di 70 anni.

S A N D . Nel conflitto d'interessi tra funzionari giovani e anziani io modestamente penso che il criterio di valutazione da tener presente sia quello delle esigenze del servizio. Il prolungamento della vita umana, che è un dato ormai accertato dalle statistiche, vieta di considerare vecchi i funzionari che hanno raggiunto i 65 anni d'età; e io sono anzi dell'avviso che proprio negli anni dai 65 ai 70, i cancellieri possono svolgere una attività particolarmente preziosa grazie alla capacità raggiunta e alla vasta esperienza acquisita.

Debbo poi sottoporre all'attenzione dei colleghi — a seguito anche di un'esplicita preghiera del presidente del tribunale di Bolzano — la particolare situazione di questa provincia. A Bolzano infatti abbiamo in servizio cancellieri anziani molto esperti, che conoscono la gente e i costumi del luogo, e parlano un po' anche la lingua tedesca, e che sarebbe quindi piuttosto difficile sostituire in questo momento.

Sarebbe bene perciò tener conto anche di detta situazione, che naturalmente peggiorerebbe sensibilmente se si abbassasse il limite d'età per il pensionamento.

C E M M I . Mi permetto di osservare che se l'articolo 157 fosse approvato nella formulazione proposta, porterebbe un aggravio per l'erario.

S P A L L I N O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Potrebbe forse verificarsi il contrario, senatore Cemmi!

C E M M I . Si tratta comunque di fare i necessari accertamenti. Se, come io credo, il limite di pensionamento a 65 anni porterebbe un aggravio di spesa per l'erario, questo sarebbe un altro elemento a favore del collocamento a riposo a 70 anni di età.

G R A M E G N A . Benchè il Senato debba adottare le sue decisioni in maniera del tutto autonoma — indipendentemente cioè da quanto ha deliberato l'altro ramo del Parlamento — io credo che occorra tuttavia tener conto, nel caso presente, delle ragioni che hanno indotto la Camera dei deputati a decidere come ha deciso.

Quali sono dunque le ragioni che hanno portato l'altro ramo del Parlamento a ridurre a 65 anni il limite di età per il collocamento a riposo?

Le ha già elencate l'onorevole Sottosegretario, ma io voglio ora sottolineare che tra di esse un particolare peso deve aver avuto, senza dubbio, (e del resto *doveva* avere) il parere espresso dalla categoria interessata.

È vero che, come ha riferito lo stesso onorevole Sottosegretario, il *referendum* che si è risolto in favore del limite di 65 anni era stato indetto e si era espletato quando gli interessati ancora non sapevano che il limite di età per la immissione in carriera era stato elevato, ma è anche vero che l'altro ramo del Parlamento ha tenuto presente questo problema, risolvendolo con una disposizione transitoria.

Il collega Picchiotti — per giustificare il suo voto favorevole al limite di 70 anni — ha detto che la riduzione a 65 anni in definitiva tornerebbe a vantaggio soltanto di quei funzionari che andrebbero ad occupare i posti più elevati. Ma, collega Picchiotti, a me sembra che se il funzionario « X » passa oggi al grado tenuto da un funzionario di 65 anni collocato a riposo, anche quelli che vengono dopo di lui troveranno un posto vuoto e quindi una maggiore possibilità di carriera. E se con ciò si determina un vantaggio per i giovani, non dobbiamo dimenticare qual è appunto presentemente la situazione dei giovani diplomati e laureati. Con questa legge stabiliamo tra l'altro che per accedere ai concorsi di immissione in carriera è neces-

sario il possesso del diploma di scuola media di secondo grado, ed è evidente che il collocamento a riposo dei funzionari oggi in servizio a 70 anni, anzichè a 65, renderebbe ancora più difficile la situazione di coloro che aspirano all'impiego.

Per le esposte ragioni io — e credo anche i colleghi del mio gruppo — voteremo a favore del testo dell'articolo 157 approvato dalla Camera dei deputati.

C O R N A G G I A M E D I C I . La questione in fondo si risolve nella scelta fra due numeri di due cifre — sei e cinque, sette e zero — ed è abbastanza semplice.

Per me non si tratta di fare della gerontologia o meno. Presentemente il limite di età per il collocamento a riposo è di 70 anni: e proprio per questo fatto, perchè si tratta di un limite già in vigore e per la esigenza di non cambiare le cose ad ogni momento, ma di osservare quella certa costanza che in materia legislativa dovrebbe essere sempre tenuta presente, io dichiaro che voterò a favore del collocamento a riposo a 70 anni.

C A R O L I . Tra i motivi che i colleghi favorevoli al limite dei 70 anni hanno esposto, non ne ho trovato alcuno che rappresenti una seria giustificazione della difformità che detto limite rappresenta rispetto a quanto stabilito dall'ordinamento generale degli impiegati civili dello Stato.

È vero che per i magistrati il collocamento a riposo d'ufficio avviene normalmente a 70 anni, ma non si può a mio avviso identificare i magistrati e i cancellieri.

Dichiaro perciò di votare a favore del collocamento a riposo d'ufficio a 65 anni.

P E L I Z Z O . Io sono d'accordo con i colleghi favorevoli al collocamento a riposo a 65 anni.

Credo tuttavia che la proposta di riportare il limite a 70 anni sia giustificata dal fatto che vi sono funzionari di 65 anni di età che non hanno ancora raggiunto il numero di anni di servizio necessari per ottenere il massimo del trattamento di pensione, e che la suddetta proposta sia un po' l'eco delle esigenze degli interessati.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)31^a SEDUTA (13 luglio 1960)

Ora, l'aspirazione di quei funzionari potrebbe essere soddisfatta mediante un emendamento con il quale fosse stabilito che il collocamento a riposo avviene normalmente a 65 anni, ma che eccezionalmente può essere disposto a un'età superiore — e come massimo a 70 anni — per quei funzionari che non abbiano maturato gli anni di servizio richiesti per ottenere il massimo della pensione.

TERRACINI. Sarebbe un'eccezione permanente!

TESSITORI. Ma non esiste già una norma transitoria, l'articolo 181?

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Essa prevede il pensionamento a scaglioni, come ho già accennato, dei funzionari che abbiano compiuto i 65 anni d'età all'atto dell'entrata in vigore della legge.

CAPALOZZA. Vorrei suggerire al senatore Pelizzo, che ha fatto questa intelligente proposta, di tradurla in un emendamento, nel quale si dica che coloro che si trovano in servizio al momento di entrata in vigore del provvedimento, potranno essere collocati a riposo d'ufficio soltanto al raggiungimento dei 40 anni di servizio — e quindi anche oltre i 65 anni d'età — fermo restando il limite di 65 anni per coloro che inizieranno il servizio successivamente all'entrata in vigore della legge.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma esiste già l'articolo 181!

CAPALOZZA. Ma si tratta di una norma transitoria che non risolve il problema di ordine generale che stiamo ora discutendo.

L'articolo 181 dice infatti:

« La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 157 è attuata gradualmente nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, riducendosi progressivamente di un anno per ciascun anno solare il limite di età di anni settanta attualmente vigente, fermo restando il requisito di quaranta anni di servizio ».

Ora ciò significa semplicemente che siccome il limite del collocamento a riposo è portato da 70 a 65 anni, la disposizione avrà pieno vigore soltanto fra cinque anni e — nel frattempo — i dipendenti saranno collocati a riposo a mano a mano che raggiungono l'età di 70, 69, 68, 67 e 66 anni, purché abbiano 40 anni di servizio.

Ma la proposta del senatore Pelizzo è qualcosa di ben diverso: e porterebbe a una norma non di carattere transitorio, ma permanente.

PRESIDENTE. Si vorrebbe insomma assicurare la possibilità di raggiungere i 40 anni di servizio anche ai funzionari entrati nella carriera all'età di 29 o 30 anni, i quali — è evidente — non potrebbero arrivare ai 40 anni di servizio se non superando l'età di 65 anni.

CAPALOZZA. In sostanza si tratterebbe di fissare nell'articolo 157 il requisito dei quarant'anni di servizio come alternativo rispetto a quello dei 65 anni di età, lasciando ferma per la sua parte la norma transitoria dell'articolo 181.

TESSITORI. Ci troviamo di fronte ad una questione in cui gli elementi a favore e quelli contrari giocano con pari forza, e si tratta di fare una scelta. E, come si sa, è sempre difficile scegliere, quando ci sono argomenti buoni che militano per una tesi e argomenti buoni che militano per quella contraria.

Ora, per quanto mi riguarda, due sono gli elementi che mi fanno propendere a scegliere per il collocamento a riposo il limite di 65 anni di età.

Uno è quello al quale ha accennato il rappresentante del Governo, e che ci è servito nella precedente seduta per giungere ad una decisione su di un'altra questione; cioè che le norme del provvedimento in discussione dovrebbero essere quanto più è possibile in armonia — e non in disarmonia — con le norme generali.

Di conseguenza, se in base alle norme generali i funzionari dello Stato debbono essere collocati a riposo quando raggiungono i 65 anni d'età, io penso che questo motivo di ar-

monia legislativa — che non rappresenta un puro formalismo, ma attiene ad un senso di giustizia distributiva, di uguaglianza di diritti, nei confronti di tutti i funzionari — sia un elemento che, a prescindere da ogni altra considerazione (dai *referendum* e dalle aspirazioni manifestate nei congressi dalle categorie interessate e che pure hanno il loro peso), sia un elemento, dicevo, che può indurre, e in effetti mi induce, a propendere per la soluzione approvata dalla Camera dei deputati.

Il secondo motivo è che — in relazione alle esigenze di quella gioventù con la quale tutti noi, più o meno, viviamo a contatto — io mi preoccupo assai della necessità che nella formulazione di norme legislative riguardanti gli impieghi dello Stato, degli enti locali o degli enti parastatali, si cerchi per quanto possibile di ottenere un'apertura maggiore di quella che di solito viene lasciata alle giovani generazioni, le quali attendono con ansia la possibilità di trovare un'occupazione.

Ebbene, in ordine alla norma in discussione, e cioè all'età in cui gli impiegati dipendenti dall'amministrazione giudiziaria debbono andare a riposo, se noi manteniamo fermo il limite di 65 anni, fra qualche anno ci sarà senza dubbio una maggiore possibilità di assorbimento di giovani che altrimenti resterebbero disoccupati e a carico delle famiglie, pur avendo compiuto gli studi.

Nè mi preoccupa molto il fatto che sia raggiunto il minimo per il trattamento pensionistico da parte di quei funzionari che in base all'articolo 157 devono essere collocati a riposo: perchè ad essi praticamente provvede la norma transitoria dell'articolo 181 che, a mio avviso, deve restare norma transitoria. Infatti, se noi travasassimo il concetto dell'articolo 181 nell'articolo 157 — come pare suggeriscano i colleghi Pelizzo e Capalozza — tanto varrebbe allora stabilire senz'altro che il limite di età per il collocamento a riposo sia di 70 anni, in quanto con detto travasamento daremmo con la destra ciò che si toglie con la sinistra e svuoteremmo la norma del suo contenuto generale e sostanziale.

La norma dell'articolo 181 non deve diventare permanente, ma restare transitoria e valere per quell'aliquota di funzionari —

che non so quale possa essere, se grande o piccola — che sarebbe colpita dal provvedimento in esame con la riduzione del limite d'età per il collocamento a riposo da 70 anni a 65. Per questi funzionari si può e si deve provvedere, ma, ripeto, con una norma transitoria, in quanto il collocamento a riposo a 70 anni di età rappresenta per essi un'aspettativa legittima determinata da una precisa norma di legge: e tale aspettativa non può essere misconosciuta o mortificata.

Mi sia poi consentito di aggiungere una osservazione relativamente a quanto ha detto il collega Sand, osservazione che vuol tenere conto di una situazione politica che interessa tutta la Nazione.

Il collega Sand ha dunque fatto presente — proprio su invito del presidente del tribunale di Bolzano — che in quella provincia prestano servizio funzionari ausiliari della amministrazione giudiziaria i quali conoscono sufficientemente, se non ottimamente, la lingua tedesca e hanno già una tale esperienza locale per cui conoscono i costumi, il temperamento, lo spirito, la psicologia della popolazione: pertanto — diceva il collega Sand — sarebbe assai dannoso che questi funzionari, avendo raggiunto il limite di età che noi con questo provvedimento fissiamo a 65 anni, fossero allontanati per essere sostituiti da funzionari più giovani probabilmente sprovvisti delle particolari conoscenze che costoro invece hanno.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Guardi, senatore Tessitori, che per legge si possono mandare in quella regione soltanto cancellieri che conoscano il tedesco, e alcuni concorsi sono anzi riservati unicamente a coloro che conoscono questa lingua.

TESSITORI. Allora, se le cose stanno così, e già si è provveduto, pare a me che anche per l'Alto Adige bisognerà rassegnarsi ad applicare la norma comune, perchè non esiste alcuna ragione che giustifichi l'introduzione di una norma speciale riguardante il limite di età.

Per tutte le esposte ragioni dichiaro di essere d'accordo sul collocamento a riposo a 65 anni e quindi darò il mio voto favorevole al-

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)

31ª SEDUTA (13 luglio 1960)

l'articolo 157, in relazione all'articolo 181, secondo il testo approvato dalla Camera dei deputati.

G R A M E G N A . Si è accennato alla situazione in cui verrebbero a trovarsi coloro che all'età di sessantacinque anni non avranno raggiunto i quarant'anni di servizio utili per ottenere il massimo della pensione.

Ebbene, in questo disegno di legge, all'articolo 17, è stabilito che per poter accedere alla carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie è necessaria, fra gli altri requisiti, l'età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentadue. Pertanto, il problema che è stato sollevato si presenterà fra quarant'anni per coloro i quali faranno il concorso secondo le norme stabilite da questo disegno di legge ed entreranno in servizio all'età di trentadue anni.

Mi pare quindi che sia inutile preoccuparsi di un problema che sorgerà fra tanto tempo.

M O N N I . Debbo esprimere il mio pensiero soprattutto in relazione alla diversità di apprezzamento che spesso viene fatta a seconda delle varie categorie di dipendenti dello Stato.

Non si è trovato difficile, anzi si è ritenuto opportuno consentire che i professori di Università, pur rimanendo in ruolo fino all'età di settanta anni, possano esercitare l'insegnamento fino ai settantacinque anni, e si è consentito inoltre che i magistrati rimangano in carica fino ai settanta anni. Ebbene, è evidente che, sia i professori universitari che i magistrati, hanno avuto più voce in capitolo di quanta non ne abbiano i cancellieri e i segretari giudiziari.

Si ritiene che per il collocamento a riposo dei cancellieri e dei segretari giudiziari sia sufficiente il limite d'età di sessantacinque anni, e si pensa che questa categoria abbia già ottenuto abbastanza. Pare che su questo punto non siano concordi neppure gli interessati, anche se ora il senatore Romano mi ha confermato che il sindacato dei segretari e dei cancellieri ha formulato un voto concorde e si è manifestato in ultima analisi per il limite di età di settanta anni.

Ora, io non comprendo per quale ragione si debbano usare due pesi e due misure, soprattutto quando la misura minore si usa per la categoria che si trova in condizioni peggiori. A mio avviso la questione va esaminata sotto il profilo della giustizia, perchè tutte le altre difficoltà che sono state prospettate si possono superare o non esistono affatto.

Noi abbiamo acceduto alle richieste dei professori universitari e a quelle dei magistrati. I cancellieri e i segretari fanno parte della famiglia giudiziaria; non c'è alcuna ragione perchè anche essi non abbiano a fruire di questo beneficio. E se si è commesso uno sbaglio concedendo l'aumento del limite di età alle categorie dei professori e dei magistrati, secondo il pensiero del senatore Tessitori, non è questa una buona ragione per indurci a commettere ora un'ingiustizia.

In sostanza, è una questione di metodo quella che io prospetto; se si debba, cioè, in questa materia venire a patti volta per volta con qualcuno o se si debba invece seguire una strada lineare.

T E R R A C I N I . Il collega Monni ha impostato la questione in modo diverso dagli altri colleghi, facendo appello ad argomenti che voglio ribattere succintamente.

Egli ha invocato la giustizia. Ora, io comprendo che quando si tratta di reati non si può usare un trattamento diverso a seconda delle persone, per quanto il giudice abbia sempre un certo potere discrezionale nelle sue decisioni; ma qui non siamo in tema di giustizia come applicazione di sanzioni nei confronti di atti illeciti commessi. La giustizia qui esige la considerazione di un altro elemento, cioè la valutazione dei termini attraverso i quali il problema si presenta.

Io faccio una semplice osservazione: la base di reclutamento possibile per i magistrati e per i cancellieri o segretari giudiziari è diversa. È larghissima per questi ultimi, a causa del titolo di studio che si richiede loro, ed è limitata per i magistrati. Il limite d'età di settant'anni per il collocamento a riposo determina in definitiva un minore reclutamento, poichè per più tempo il magistrato rimane in funzione, e ciò corrisponde proprio alla relativa limitatezza di

base del reclutamento dei magistrati. Ma quando ci si trova di fronte ad una possibilità di reclutamento infinitamente maggiore, è chiaro che bisogna fare in modo che il numero di coloro che possono entrare nella carriera corrisponda alla base sulla quale il reclutamento avviene, altrimenti si crea veramente una condizione di ingiustizia per la categoria che si trova ad avere minori possibilità di adire alla carriera stessa.

Il senatore Monni ha detto che ciò che si è concesso ai magistrati e ai professori universitari non si può rifiutare ai cancellieri; e se domani verranno i funzionari della carriera finanziaria, o di qualsiasi altra carriera, a chiedere la medesima cosa?

Per quanto io sappia che i parlamentari non sono insensibili a certe suggestioni, ritengo tuttavia che impostare la questione dicendo che i magistrati e i professori universitari hanno più *atouts* nelle mani, hanno maggiori leve da muovere, e sono riusciti per questo ad ottenere il beneficio in questione, sia un po' sminuire il valore e la dignità della nostra funzione e delle nostre decisioni.

Noi abbiamo deciso in un determinato senso perchè sappiamo che i professori universitari e i magistrati devono essere considerati su un piano di differenziazione (e non vi stupite che dica questo proprio io, che in genere cerco di mettere in evidenza l'uguaglianza!); un elemento obiettivo di differenziazione ci ha portato a certe conclusioni, il che non significa che dobbiamo applicare ora il medesimo criterio senza averne motivo.

Per queste ragioni io, aderendo alle dichiarazioni del collega Gramigna, sono favorevole al testo dell'articolo 157 così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

A Z A R A . Vorrei porre la questione su un altro piano, cioè su un piano di equità.

Io sono stato sempre contrario ad ogni elevazione dei limiti di età per il collocamento a riposo, anche quando si è proposto ciò a favore dei magistrati ed io ne avrei beneficiato. Ma sono altrettanto contrario alla riduzione del limite d'età, per qualsiasi categoria.

Oggi il limite d'età per la categoria in questione è già stabilito, quindi i funzionari

hanno fatto la loro carriera con la speranza di arrivare al collocamento a riposo all'età di settanta anni. Un provvedimento tendente a ridurre i limiti d'età non è mai stato preso per nessuna categoria, e mi pare non esistano motivi validi che ci possano indurre ora a cambiare sistema proprio per la categoria dei cancellieri e segretari giudiziari. Pertanto, io voterò a favore del limite di settanta anni.

M A S S A R I . Io ho avuto l'onore di far parte della Sottocommissione che ha preso in esame in via preliminare questo disegno di legge, ed insieme con gli altri colleghi che ne facevano parte ho preso una decisione che ora confermo.

Il Ministro di grazia e giustizia ha indubbiamente tenuto presente ciò che il Sottosegretario Spallino ha detto oggi in Commissione, eppure ha creduto opportuno presentare il disegno di legge stabilendo un certo limite d'età. Il fatto che poi sia intervenuta la decisione della Camera non aggiunge e non toglie nulla a questa constatazione.

Io ho ascoltato tutto ciò che è stato detto. In sostanza si arriva ad affermare che bisogna fare largo ai giovani, come se i giovani non dovessero diventare vecchi anch'essi!

Il limite d'età di settant'anni rappresenta per i funzionari la certezza di rimanere nel loro impiego sino a tale età, pertanto rappresenta per essi un vantaggio. È anche doveroso porre in rilievo che nell'età che va dai sessantacinque ai settant'anni si può essere nel pieno possesso della facoltà di intendere e di volere, tanto è vero che i migliori funzionari sono proprio quelli anziani.

Per tutti questi motivi, io ritengo di poter confermare, da parte mia, quello che è stato il parere unanime della Sottocommissione, e dichiaro che voterò a favore della modifica tendente ad elevare il limite d'età al settantesimo anno.

P E L I Z Z O . Io avevo poc'anzi prospettato la necessità di un emendamento a questo articolo tendente ad elevare al settantesimo anno il limite del collocamento a riposo

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)31^a SEDUTA (13 luglio 1960)

per coloro che non hanno conseguito il massimo di pensione.

L'emendamento aggiuntivo che ho ora concretato e che sottopongo alla Commissione è il seguente, da inserirsi dopo il primo comma dell'articolo:

« Coloro che al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età non abbiano conseguito il massimo del trattamento di pensione hanno diritto di essere trattenuti in servizio sino al limite massimo del settantesimo anno di età, comunque non oltre il quarantesimo anno di servizio ».

Io desidero sanare la situazione di quei funzionari che sono entrati nella carriera a un'età piuttosto avanzata; è quindi una ragione umana quella che mi spinge a proporre questo emendamento col quale, d'altra parte, non si recherà danno ad alcuno.

M O N N I. Faccio una questione di procedura: l'emendamento proposto dal senatore Pelizzo presuppone che sia già stato approvato il limite d'età nella misura prevista dal testo in esame.

È chiaro quindi che si tratta di una subordinata che dovrà essere posta in votazione soltanto nel caso che la questione principale relativa all'età del collocamento a riposo sia stata risolta appunto nel senso previsto dal testo in esame.

P R E S I D E N T E. Sono d'accordo.

J O D I C E. Dai vari interventi dei colleghi credo di poter desumere lo stato di fatto che è alla base del problema, e cioè che in Italia non ci sono eroi che vogliano dare il loro lavoro allo Stato fino all'età di settant'anni; ci sono soltanto delle persone preoccupate di conseguire il massimo della pensione, e io credo che ognuno, al sessantacinquesimo anno d'età, abbia il diritto di lasciare il lavoro e di vivere per alcuni anni in pace con la propria famiglia.

A me non interessa sapere che cosa dicono i gerontologi in ordine alla possibilità dell'uomo di rendere efficacemente anche dopo il sessantacinquesimo anno d'età; io ritengo che, mentre alcuni dopo tale età han-

no ancora le facoltà intellettive pienamente integre, altri lasciano, da questo punto di vista, molto a desiderare.

Credo pertanto che la soluzione giusta sia quella prospettata dal collega Pelizzo col suo emendamento, perchè in tal modo verrebbero soddisfatte le esigenze che sono alla base del problema.

Da me è venuta una commissione di cancellieri i quali desiderano che il limite di età sia stabilito al compimento del settantesimo anno; so però che essi rappresentano semplicemente una parte della categoria, tanto è vero che mi sono pervenute moltissime lettere da parte di altri funzionari che si dichiarano favorevoli al limite di sessantacinque anni.

Debbo dire infine che non sono d'accordo con il collega Monni sul fatto che si debba votare la questione relativa al limite d'età prima dell'emendamento proposto dal senatore Pelizzo; io infatti posso dare il mio voto alla tesi principale a condizione che si accetti l'emendamento, ma se l'emendamento non si accetta è chiaro che io voto contro la tesi principale.

R I C C I O. Senza ripetere le ragioni per le quali sono favorevole all'emendamento che eleva il limite di età a 70 anni, mi riporto a quanto ho detto, in merito, in sede di approvazione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

S P A L L I N O, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onorevoli senatori, desidero pregare il senatore Romano di dare nuovamente lettura dell'emendamento sostitutivo proposto dalla Sottocommissione.

R O M A N O, *relatore*. L'emendamento sostitutivo proposto all'articolo 157 tende a sostituire, nel primo comma, la parola « sessantacinquesimo » con la parola « settantesimo ».

S P A L L I N O, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Faccio presente che se l'articolo 157 verrà approvato con

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)

31ª SEDUTA (13 luglio 1960)

l'emendamento proposto, bisognerà in conseguenza abolire l'articolo 181.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Antonio Romano, a nome della Sottocommissione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 157 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Con questa approvazione, onorevoli senatori, credo sia da considerare completamente superato l'emendamento proposto dal senatore Pelizzo.

Passiamo pertanto agli articoli seguenti:

Art. 158.

(Riammissione in servizio).

Il funzionario di cancelleria e segreteria o il dattilografo cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 153 può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Può essere riammessa in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 153, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero, e l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza italiana per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio.

L'impiegato riammesso in servizio è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione del servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.

La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o eccezionali.

(È approvato).

Art. 159.

(Segreto d'ufficio).

Il funzionario di cancelleria e segreteria e il dattilografo devono osservare il più scrupoloso segreto d'ufficio e non possono dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a operazioni o provvedimenti giudiziari o amministrativi di qualsiasi natura e dei quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio.

(È approvato).

Art. 160.

(Osservanza della via gerarchica).

L'impiegato ha il dovere di fare esclusivamente per via gerarchica qualsiasi domanda, nonché le istanze e le osservazioni che ritenga opportune sui servizi cui è addetto, sui provvedimenti che è chiamato ad applicare e sugli inconvenienti eventualmente rilevati nella esecuzione degli incarichi affidatigli.

(È approvato).

Art. 161.

(Obbligo della residenza).

Il funzionario delle carriere direttiva e di concetto e il dattilografo devono risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato.

Il presidente della corte di appello, per il personale addetto alle cancellerie, o il procuratore generale, per quello addetto alle segreterie, per rilevanti ragioni può autorizzare il funzionario o il dattilografo a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento di ogni suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

Per il personale addetto al Ministero, alla corte suprema di cassazione, alla procura generale presso la stessa corte e al tribunale superiore delle acque pubbliche prov-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)31^a SEDUTA (13 luglio 1960)

vedono i rispettivi capi nelle forme indicate nel comma precedente.

(È approvato).

Art. 162.

(Orario di ufficio).

Le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e segreterie interessate.

L'orario giornaliero di servizio ha la durata di sei ore in ciascun giorno feriale.

Il presidente della corte e il procuratore generale possono stabilire che tale orario sia diviso in due periodi.

Quando le esigenze dell'ufficio lo richiedano il funzionario o l'impiegato è tenuto a prestare servizio, con il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in giorni o in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.

(È approvato).

Art. 163.

(Obbligo della toga).

I funzionari che partecipano alle udienze hanno l'obbligo di indossare la toga.

(È approvato).

Art. 164.

(Titolo ufficiale).

Il funzionario della carriera direttiva o di concetto ha diritto di essere qualificato, nei rapporti di servizio e nelle pubblicazioni ufficiali, con il titolo conferitogli nell'atto di nomina o dell'ultima promozione, e può usare il titolo ufficiale anche nella vita privata.

Il funzionario preposto con decreto alla direzione dell'ufficio aggiunge alla propria qualifica quella di « dirigente ». Gli altri funzionari della carriera direttiva assumono la

qualifica di « cancelliere capo sezione » o « segretario capo sezione » in relazione all'ufficio giudiziario cui sono addetti.

All'atto del collocamento a riposo può essere conferito al funzionario il titolo ufficiale onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore.

L'impiegato, dopo la cessazione dal servizio, purchè non determinata da un provvedimento disciplinare, conserva il titolo che aveva al momento in cui ha lasciato il servizio.

(È approvato).

Art. 165.

(Norme di rinvio).

Sono applicabili le disposizioni contenute nello statuto degli impiegati civili dello Stato, e le altre disposizioni vigenti in materia che, comunque, non contrastino con il presente ordinamento.

(È approvato).

Art. 166.

(Inquadramento nella carriera direttiva dell'attuale personale di cancelleria e segreteria).

Nella prima attuazione della presente legge il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è inquadrato nel ruolo direttivo previo giudizio favorevole della Commissione di cui all'articolo 169, preceduto dal parere della competente Commissione di vigilanza, per i funzionari addetti agli uffici giudiziari e del capo del personale per i funzionari addetti al Ministero e ad uffici diversi da quelli giudiziari.

Il personale da inquadrare a norma del precedente comma è collocato nelle singole qualifiche come appresso:

1) il cancelliere capo della corte suprema di cassazione e il segretario capo della procura generale presso la corte di cassazione nelle corrispondenti qualifiche;

2) i cancellieri e segretari capi di prima classe nella qualifica di cancelliere capo

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)

31ª SEDUTA (13 luglio 1960)

di corte di appello e segretario capo di procura generale di corte di appello;

3) i cancellieri e segretari capi di seconda classe nella qualifica di cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica;

4) i cancellieri e segretari capi di terza classe nella qualifica di cancelliere capo di pretura.

(È approvato).

Art. 167.

(Cancellieri e segretari non inquadrati nella carriera direttiva).

Il giudizio di cui al precedente articolo non può essere rinnovato e i cancellieri e segretari che non ottengono l'inquadramento nella carriera direttiva conservano *ad personam* la qualifica acquisita. Gli stessi possono, a seguito di scrutinio, conseguire la promozione alle qualifiche superiori previste dall'attuale ruolo di concetto solo per un numero di posti da destinarsi, di volta in volta, in relazione al numero dei concorrenti che partecipano allo scrutinio e conseguono la promozione alla qualifica superiore della corrispondente carriera direttiva. Per altro ai cancellieri e segretari promossi la nuova qualifica è attribuita *ad personam*. Essi non possono esercitare funzioni direttive previste dal presente ordinamento e sono destinati ai vari uffici giudiziari o al Ministero di grazia e giustizia indipendentemente dalla qualifica, anche in deroga alla distribuzione dei posti per qualifiche stabilite dalle piante organiche.

Nella qualifica di cancelliere capo di pretura sono tenuti scoperti tanti posti quanti sono i funzionari che a norma del precedente comma conservano *ad personam* le qualifiche del ruolo di provenienza.

(È approvato).

Art. 168.

(Inquadramento dei cancellieri e segretari aventi qualifica inferiore a quella di cancelliere e segretario capo di terza classe).

Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie delle qualifiche inferiori a quelle

di cancelliere capo di terza classe è inquadrato nella carriera di concetto ed è collocato nella qualifica corrispondente a quella organicamente rivestita alla data di inquadramento conservando l'anzianità maturata nella qualifica medesima.

(È approvato).

Art. 169.

(Commissione speciale di inquadramento nella carriera direttiva).

Nella prima attuazione del presente ordinamento, all'inquadramento dei funzionari di cui al primo comma dell'articolo 166 nella carriera direttiva si provvede su parere favorevole di una Commissione nominata dal Ministro e composta:

- a) da un presidente di sezione della corte suprema di cassazione, presidente;
- b) dal direttore generale capo del personale;
- c) da due magistrati di cassazione con sede di servizio in Roma;
- d) da un sostituto procuratore generale presso la corte suprema di cassazione.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti dei componenti di cui alle lettere a), c) e d).

Il componente di cui alla lettera b), in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci.

Le funzioni di segretario sono esercitate da magistrati di tribunale addetti all'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia.

La Commissione è nominata entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente ordinamento e dovrà ultimare i lavori entro sei mesi dal decreto di costituzione.

All'inquadramento si procede, comunque, dopo ultimati gli scrutini in corso.

(È approvato).

Art. 170.

(Criteri di valutazione per l'inquadramento nella carriera direttiva).

Ai fini dell'inquadramento previsto dall'articolo 166 sono sottoposti a giudizio tutti i funzionari con qualifica superiore a cancelliere o segretario di prima classe che ne facciano domanda entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bollettino contenente il decreto che indice lo scrutinio.

La Commissione esprime il giudizio sulla idoneità del funzionario all'inquadramento nella carriera direttiva valutando le categorie di titoli indicate nell'articolo 30 del presente ordinamento.

(È approvato).

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 171.

(Applicazione di norme del precedente ordinamento).

Per quanto previsto negli articoli 21 e 23 della presente legge in materia di concorsi per l'accesso alla carriera di concetto e per il conferimento delle promozioni alle qualifiche superiori a quella di cancelliere e segretario di prima classe, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e successive modificazioni, fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro il quale termine devono essere ultimati gli scrutini in corso.

(È approvato).

Art. 172.

(Promozioni dei funzionari non inquadrati nella carriera direttiva).

I funzionari di cui all'articolo 167 sono, ai fini della progressione in carriera, scruti-

nati in conformità delle disposizioni del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e lo scrutinio è espletato dalla Commissione di cui all'articolo 60 del presente ordinamento.

(È approvato).

Art. 173.

(Servizio obbligatorio nelle preture).

La disposizione di cui all'articolo 41 della presente legge, relativo all'obbligo del biennio di servizio nelle preture non si applica nei confronti dei funzionari che abbiano già maturato alla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 249, o che maturino entro 4 anni dalla data predetta, la anzianità prescritta per l'ammissione allo scrutinio o all'esame per la promozione alla qualifica di cancelliere capo di pretura.

(È approvato).

Art. 174.

(Anzianità acquisita).

I funzionari di cui all'articolo 166 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l'anzianità di cui sono in possesso. Conservano altresì nella nuova qualifica l'anzianità maturata nella comprendente qualifica di provenienza.

(È approvato).

Art. 175.

(Biennio di servizio presso uffici giudiziari per la promozione a cancelliere capo di corte di appello o a segretario capo di procura generale).

La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 44 e quella relativa al triennio di dirigenza di cui all'articolo 47 non si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 176.

(Triennio di funzioni direttive per la promozione a cancelliere capo della corte di cassazione o a segretario capo della procura generale presso la stessa corte).

Ai fini del triennio di dirigenza di cui all'articolo 47 del presente ordinamento è valido il servizio prestato come dirigente nella qualifica corrispondente a quella di cancelliere o segretario capo di seconda classe in posti per i quali secondo l'attuale ordinamento è richiesta una qualifica superiore e sempre che l'incarico direttivo sia stato conferito con decreto del Capo dello Stato e, per i funzionari che hanno prestato servizio fuori del territorio metropolitano, in conformità degli ordinamenti in vigore all'epoca del conferimento di dette funzioni.

(È approvato).

Art. 177.

(Conferimento dei posti disponibili nella qualifica di cancelliere capo di pretura).

Le disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1957, n. 1234, e negli articoli 1 e 2 della legge 7 luglio 1959, n. 469, si applicano al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie fino a quando vi siano funzionari che nell'ultimo scrutinio siano stati giudicati idonei alla promozione, ma non siano stati compresi nella graduatoria dei promossi.

Nello scrutinio per merito comparativo è titolo preferenziale la conseguita promozione all'ex grado IX a seguito di concorso per merito distinto o di esame di idoneità o di concorso per esame speciale.

(È approvato).

Dopo l'articolo 177, il senatore Picchiotti propone di inserire un articolo 177-bis del seguente tenore:

« I cancellieri e segretari di prima classe in servizio al momento dell'entrata in vigore di questo ordinamento, che dopo due scrutini ai sensi del precedente articolo 177, non con-

seguano la nomina alla qualifica di cancelliere capo di pretura (carriera direttiva) e che non possano partecipare al concorso per esame per tale nomina previsto dall'articolo 41 per mancanza dei titoli di studio stabiliti in detto articolo, possono rinunciare ai successivi scrutini e chiedere, invece, di essere promossi in soprannumero e *ad personam* alla qualifica di cancelliere capo di terza classe nella carriera di concetto.

« I cancellieri e segretari medesimi conseguiranno tale promozione purchè siano stati giudicati idonei negli scrutini per l'inquadramento nella carriera direttiva.

« Ai cancellieri e segretari suddetti si applicano tutte le disposizioni prevedute dall'articolo 167 del presente ordinamento per i cancellieri e segretari capi non inquadrati nella carriera direttiva ».

PICCHIOTTI. Onorevole Presidente, desidero dire poche parole per illustrare quanto richiesto nell'emendamento aggiuntivo testè letto.

Nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari esiste un certo numero di funzionari non muniti di alcuno dei titoli di studio previsti dall'articolo 41 del nuovo ordinamento.

Si tratta in gran parte di funzionari provenienti dal soppresso ruolo degli aiutanti di cancelleria, quasi tutti con circa trenta anni di effettivo servizio nelle cancellerie e segreterie giudiziarie ed ormai provetti cancellieri; essi sono adibiti, negli uffici cui sono addetti, ai servizi di maggiore importanza. Molti di loro sono da anni dirigenti di cancellerie di preture.

La loro perfetta preparazione professionale non proviene soltanto dalla lunga pratica acquisita negli uffici giudiziari, ma altresì dagli studi di carattere professionale compiuti. Infatti, tutti gli ex aiutanti sono pervenuti nell'attuale qualifica mediante esame di merito distinto o di idoneità.

La maggior parte di questi cancellieri sono già prossimi al collocamento a riposo, dopo un lungo e meritorio periodo di servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della giustizia, dalla loro giovinezza alla loro ormai imminente vecchiaia.

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)

31ª SEDUTA (13 luglio 1960)

Può darsi che in sede di scrutinio, secondo quanto previsto all'articolo 177 per il passaggio nella carriera direttiva, questi funzionari possano ottenere tale inquadramento, ma può anche darsi che un certo numero di essi non lo ottengano.

In quest'ultimo caso, i cancellieri ex aiutanti esclusi dalla carriera direttiva si troverebbero in condizione di netta inferiorità nei confronti di tutti gli altri colleghi provvisti di laurea o di diploma di scuola media superiore, poichè non potrebbero — per detto motivo — partecipare all'esame previsto dall'articolo 41.

Sarebbero così costretti a raggiungere il collocamento a riposo nell'attuale qualifica, dopo esservi rimasti per circa venti anni.

Ciò influirebbe anche sul loro trattamento di quiescenza e violerebbe altresì il diritto allo sviluppo di carriera da essi acquisito al momento dell'ingresso nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari.

Infatti, essi avevano, col vecchio ordinamento, la possibilità, sia pur teorica, di raggiungere la qualifica di cancelliere e segretario capo di prima classe — ex grado 6° del gruppo B —, mentre, col nuovo ordinamento, se non riusciranno ad essere inquadrati nella carriera direttiva — cosa molto aleatoria, sia per l'esiguo numero dei posti disponibili che per il gran numero degli aspiranti a tale inquadramento — dovranno terminare il loro lungo periodo di servizio giudiziario nell'attuale qualifica, corrispondente all'ex grado 9° del gruppo B.

In pratica, i cancellieri ex aiutanti esclusi dalla carriera direttiva sarebbero collocati in pensione col massimo grado della carriera esecutiva, cioè con l'ex grado 9°. Il che appare, per lo meno, ingiusto.

Con l'emendamento aggiuntivo di cui si richiede l'approvazione, tali funzionari, invece, potrebbero almeno raggiungere l'ex grado 8° della carriera di concetto ed otterrebbero lo stesso trattamento giuridico dei cancellieri e segretari capi non inquadrati nella carriera direttiva, trattamento previsto dall'articolo 167 di questo ordinamento.

È evidente lo spirito equitativo dell'emendamento aggiuntivo presentato. D'altra parte non si richiede la continuazione della car-

riera di concetto oltre la qualifica di cancelliere e segretario di prima classe, ma soltanto un provvedimento di carattere transitorio analogo a quello preveduto dal citato articolo 167.

La promozione di questo ristretto gruppo di funzionari giudiziari alla qualifica immediatamente superiore della carriera di concetto viene richiesto in soprannumero e *ad personam*; ciò che costituisce la prova più valida del carattere transitorio del proposto articolo 177-bis.

L'approvazione di tale emendamento aggiuntivo non sarà che il meritato premio alla lunga e sagace fatica dei cancellieri ex aiutanti che non possono ottenere l'inquadramento nella carriera direttiva.

In definitiva quindi, scopo del mio emendamento è che si conceda a questa categoria di impiegati che ha operato probamente per tanti anni — qualora possano essere superati da altri funzionari cui è richiesto un titolo di studio che essi non hanno, ma alla mancanza del quale suppliscono con l'esperienza di trenta anni di lavoro — di essere assunti come fuori ruolo nella carriera direttiva.

A Z A R A . Desidererei un chiarimento dal senatore Picchiotti, perchè sia più facile orientarsi.

Vorrei sapere se i funzionari cui egli accenna sono gli stessi che setto-otto anni fa furono trasferiti dal grado di aiutanti di cancelleria nel ruolo di cancellieri, senza per questo avere alcun titolo o alcun diritto, in quanto si trattava di giovani che facevano semplicemente gli scritturali e che come tali erano stati assunti.

Ricordo che a quell'epoca, per far passare questi impiegati nei ruoli dei cancellieri, si dovette sostenere una vera battaglia: ed adesso questa gente non contenta di quanto ottenuto vorrebbe ancora altre agevolazioni!

Per queste ragioni, senatore Picchiotti, mi dichiaro contrario all'emendamento che ella ha proposto.

P I C C H I O T T I . Senatore Azara, i funzionari cui mi riferisco hanno tutti superato degli esami nei quali hanno ottenuto

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)

31ª SEDUTA (13 luglio 1960)

il merito distinto o l'idoneità: pertanto le ragioni che ella ha citato non sono valide.

ROMANO, *relatore*. Onorevoli senatori, mi sono premurato di prendere visione dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Picchiotti, che per parte mia ritengo improntato a criteri di particolare benevolenza.

Ora, per quanto riguarda gli aiutanti di cancelleria, alcuni di questi, per una determinata procedura seguita, non sono stati inquadri nei ruoli.

È vero altresì che, pur non potendo intervenire direttamente a favore di costoro a titolo di assorbimento successivo, negli articoli 166 e 170 del presente disegno di legge tale assorbimento è egualmente previsto; più precisamente, per quanto riguarda la carriera direttiva, all'articolo 170 è detto: « Ai fini dell'inquadramento previsto dall'articolo 166 sono sottoposti a giudizio tutti i funzionari con qualifica superiore a cancelliere o segretario di prima classe che ne facciano domanda entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bollettino contenente il decreto che indice lo scrutinio ». Inoltre, mentre nell'articolo ora letto sono fissate le norme dell'inserimento, nell'articolo 166 si precisa che: « Nella prima attuazione della presente legge il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è inquadrato nel ruolo direttivo previo giudizio favorevole della Commissione di cui all'articolo 169, preceduto dal parere della competente Commissione di vigilanza per i funzionari addetti agli uffici giudiziari e del capo del personale per i funzionari addetti al Ministero e ad uffici diversi da quelli giudiziari.

« Il personale da inquadrare a norma del precedente comma è collocato nelle singole qualifiche come appresso:

1) il cancelliere capo della corte suprema di cassazione e il segretario capo della procura generale presso la corte di cassazione nelle corrispondenti qualifiche;

2) i cancellieri e segretari capi di prima classe nella qualifica di cancelliere capo di

corte d'appello e segretario capo di procura generale di corte di appello;

3) i cancellieri e segretari capi di seconda classe nella qualifica di cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica;

4) i cancellieri e segretari capi di terza classe nella qualifica di cancelliere capo di pretura ».

Pertanto mi sembra chiaro che la sostanza di ciò che il senatore Picchiotti richiede con il suo emendamento è già prevista nello stesso disegno di legge; per cui penso sia superfluo approvare l'emendamento stesso.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si associa alle precisazioni fatte dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emoendamento presentato dal senatore Picchiotti tendente ad aggiungere al testo del provvedimento in discussione un articolo 177-bis, del quale ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Art. 178.

(Conferimento dei posti aumentati).

I sei posti aumentati nelle qualifiche di cancelliere capo di corte di appello e segretario capo di procura generale presso le corti di appello sono conferiti per una metà entro il 31 dicembre 1960 e per l'altra metà entro il 31 dicembre 1961.

I sessantanove posti aumentati nelle qualifiche di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di procura della Repubblica presso il tribunale sono conferiti in misura uguale negli anni 1960, 1961 e 1962.

I tredici posti aumentati nella qualifica di cancelliere capo di pretura sono conferiti nell'anno 1960.

(È approvato).

Art. 179.

(Assegnazione dei funzionari in servizio a posti corrispondenti alle rispettive qualifiche).

I funzionari che in applicazione degli articoli 3 della legge 18 giugno 1939, n. 892, e 4 della legge 30 luglio 1959, n. 680, occupano posti per i quali la pianta organica prevede una qualifica diversa da quella da essi rivestita, dovranno essere assegnati a posti corrispondenti alle loro rispettive qualifiche entro il termine di tre anni dalla scadenza del biennio indicato nel predetto articolo 4.

(È approvato).

Art. 180.

(Concorsi per dattilografi - Prova pratica - Amanuensi - Voto supplementare).

Nei concorsi per la nomina a dattilografo ai candidati che dimostrino, a mezzo di certificazione dei competenti uffici giudiziari, di aver prestato servizio quali amanuensi o dattilografi a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, deve essere assegnato — in aggiunta ai voti riportati nella prova scritta e nella prova pratica — un voto supplementare pari ad un quinto di punto per ogni anno intero di servizio.

La disposizione precedente si applica anche ai concorsi in svolgimento, per i quali — alla data di entrata in vigore della presente legge — non sia stata approvata la graduatoria.

Se alla data di entrata in vigore del presente ordinamento si trova in espletamento un concorso per dattilografo, e non sia stata ancora iniziata la prova pratica, la stessa sarà effettuata con l'osservanza delle norme del presente ordinamento.

(È approvato).

Art. 181.

*(Collocamento a riposo)
per il prossimo quinquennio).*

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 157 è attuata gradualmente nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, riducendosi progressivamente di un anno per ciascun anno solare il limite di età di anni settanta attualmente vigente, fermo restando il requisito di quaranta anni di servizio.

Ricordo alla Commissione che, come ha già accennato il Sottosegretario di Stato Spallino, poichè l'articolo 157 è stato approvato con l'emendamento proposto dall'onorevole relatore, l'articolo 181 non ha più ragione di sussistere e pertanto ne propongo la soppressione.

La metto ai voti.

(È approvata).

Art. 182.

(Personale del ruolo aggiunto).

Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 17 febbraio 1958, n. 60, si applicano anche a favore dei funzionari entrati nella carriera di concetto in seguito a concorso.

I funzionari di cui al precedente comma sono dispensati dal periodo di prova.

(È approvato).

Si intende che questo articolo assumerà il numero 181.

Art. 183.

(Onere finanziario).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'esercizio finanziario 1959-60, in lire 20 milioni, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo, corrispondente a quello n. 39 dell'esercizio 1958-59.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)31^a SEDUTA (13 luglio 1960)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Si intende che questo articolo assumerà il numero 182.

Passiamo ora all'esame e votazione delle tabelle allegate.

TABELLA A

**RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE
DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE**

QUADRO A. — Personale delle carriere direttiva e di concetto.

Coefficiente	Qualifica	Numero
CARRIERA DIRETTIVA:		
670	Cancelliere capo della corte suprema di cassazione e segretario capo della procura generale presso la stessa corte	2
500	Cancellieri capi di corte d'appello e segretari capi di procura generale di corte d'appello	97
402	Cancellieri capi di tribunale e segretari capi di procura della Repubblica	830
325	Cancellieri capi di pretura	1.110
CARRIERA DI CONCETTO:		
271	Cancellieri e segretari di 1 ^a classe (a)	1.733
229	Cancellieri e segretari di 2 ^a classe } (b)	2.976
202	Vice cancellieri e vice segretari }	
		<u>6.748</u>

(a) Di cui 35 provenienti dal ruolo degli aiutanti di cancelleria.

(b) Di cui 648 provenienti dal ruolo degli aiutanti di cancelleria.

*QUADRO B. — Personale della carriera esecutiva (aiutanti di cancelleria):
ruolo ad esaurimento secondo la legge 24 dicembre 1949, n. 983.*

Coefficiente	Qualifica	Numero
271	Aiutanti principali	21
229	Primi aiutanti	64
202	Aiutanti	39
180	Aiutanti aggiunti	237
		<u>361</u>
	Totale (Quadri A e B)	<u>7.109</u>

(È approvata).

TABELLA B

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Dattilografi giudiziari N. 1.700

Coefficiente		Stipendio, annuo lordo
157	Stipendio iniziale	L. 471.000
180	Stipendio dopo 4 anni dal precedente	» 540.000
202	Stipendio dopo 8 anni dal precedente	» 606.000
229	Stipendio dopo 10 anni dal precedente	» 687.000

(È approvata).

TABELLA C

FUNZIONARI ADDETTI AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cancellieri capi di corte d'appello e segretari capi di procura generale di corte d'appello	N. 10
Cancellieri capi di tribunale e segretari capi di procura della Repubblica e cancellieri capi di pretura	» 90
Cancellieri della carriera di concetto ed aiutanti di cancelleria	» 180
Totale	N. 280

(È approvata).

TABELLA D

FUNZIONARI ADDETTI AL SERVIZIO ISPETTIVO

Sede	Circoscrizione ispettiva	Numero degli ispettori
Bari	Distretti delle corti d'appello di Bari e Lecce	2
Bologna	Distretti delle corti d'appello di Ancona e Bologna	2
Cagliari	Distretto della corte d'appello di Cagliari	1
Catania	Distretti delle corti d'appello di Catania e Messina	1
Catanzaro	Distretti della corte d'appello di Catanzaro e della sezione di Reggio Calabria	2
Firenze	Distretto della corte d'appello di Firenze	1
Milano	Distretti delle corti d'appello di Brescia e Milano	2
Napoli	Distretti delle corti d'appello di Napoli e Potenza	3
Palermo	Distretti delle corti d'appello di Caltanissetta e Palermo	2
Roma	Distretti delle corti d'appello di Aquila, Perugia e Roma	4
Torino	Distretti delle corti d'appello di Genova e Torino	2
Venezia	Distretti delle corti d'appello di Trento, Trieste e Venezia	2
Totale		24

(È approvata).

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)

31ª SEDUTA (13 luglio 1960)

GRAMEGNA. Onorevole Presidente, siamo senz'altro favorevoli all'approvazione del provvedimento in discussione, ma prima di votare il disegno di legge nel suo complesso, vorrei far notare alla Commissione che, quando si è votato l'emendamento all'articolo 157, mi sembra non si sia tenuto conto del parere della 5ª Commissione, la quale si è dichiarata favorevole al provvedimento in quanto prevedeva il limite di sessantacinque anni per il collocamento a riposo dei funzionari.

Evidentemente, proponendo di elevare da 65 a 70 anni tale limite, si doveva nel contempo tener presente il conseguente aggravio di spesa: infatti diversa è la spesa per un funzionario che va a riposo a 65 anni, e percepisce una determinata pensione, da quella per un funzionario che rimane in servizio e percepisce l'intero stipendio.

RICCIO. Percepisce lo stipendio ma lavora!

GRAMEGNA. Ho voluto solo fare un rilievo: la Commissione deciderà se tenerne conto o meno.

RICCIO. Senatore Gramegna, mi pare che elevando a 70 anni il limite di età per il collocamento a riposo non si sia causato un aggravio di spesa, ma anzi un risparmio.

Infatti se si prolunga di cinque anni la carriera di questi funzionari, lo Stato continuerà a dare il solito stipendio, mentre in caso contrario dovrebbero essere indetti concorsi con l'immissione di nuovi impiegati e conseguenti analoghi oneri per stipendi, ai quali vanno aggiunti gli oneri per le pensioni, cosicchè l'aggravio di spesa sarebbe assai sensibile.

CORNAGGIA MEDICI. Mi associo alle parole del senatore Riccio, per dire anch'io che quanto affermato dal collega Gramegna non trova corrispondenza nella realtà, perchè il limite per il collocamento a riposo, secondo la legislazione vigente, è stabilito in 70 anni, e la spesa è già preventivata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Ritengo che l'osservazione del senatore Gramegna possa considerarsi superata.

Metto pertanto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari